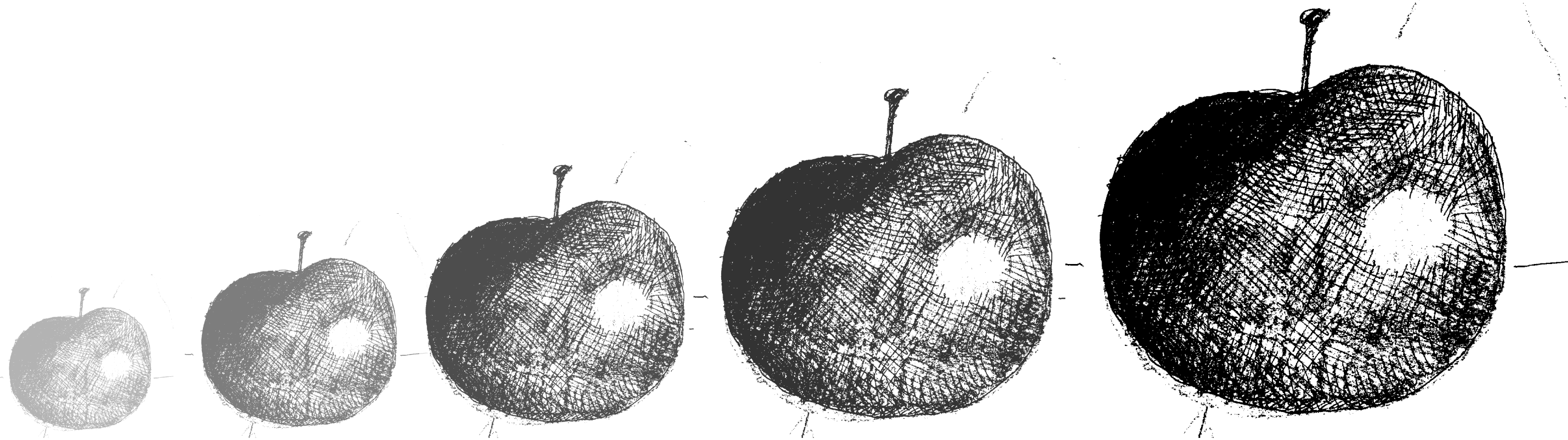
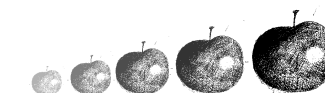


il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale comparato *andata e ritorno dal 1998 al 2020 (2023)**



A cura di:

Chiara Biraghi, Barbara Capelli, Silvia Casagrande, Giuseppina Milano, Milena Piazza, Stefania Scardala, Vittorio Zanon



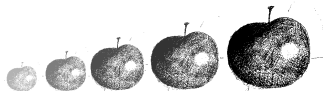
Questa è la *versione n.02/2023 del 23/12/2023* del **Codice Deontologico dell'Assistente Sociale comparato. Andata e ritorno dal 1998 al 2020 (2023)***

La presente versione, aggiornata con le novità introdotte dal CNOAS a settembre 2023, è a cura di Vittorio Zanon.

La *versione n. 01/2021 del 11/01/2021* è stata curata per conto dell'associazione ASit Servizio Sociale su Internet da parte di Chiara Biraghi, Barbara Capelli, Silvia Casagrande, Giuseppina Milano, Milena Piazza, Stefania Scardala, Vittorio Zanon; a dicembre 2023 risulta essere stata scaricata più di 1600 volte.



RISPETTA L'AMBIENTE:
se hai bisogno di stampare il documento,
fallo fronte retro o in modalità libretto



Indice

Prima pagina..... 1

Indice..... 3

Presentazione..... 4

Il metodo di lavoro..... 4

Novità introdotte a settembre 2023..... 5

Guida alla lettura..... 5

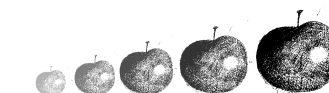
Note a margine..... 6

Comparazione dal 2020 (2023) al 1998..... 7

Comparazione dal 1998 al 2020 (2023)..... 34

Disclaimer..... 64





Presentazione

Questo documento è destinato principalmente ad assistenti sociali, a studenti di servizio sociale, a docenti, ricercatori e appassionati di Servizio Sociale più in generale. È un documento rivolto a chi ha motivo o interesse ad approfondire il percorso evolutivo del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, attraverso uno studio della sua evoluzione nel corso degli anni.

Il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale non è statico, così come non lo è la professione. Quello che si vuole far emergere con questo lavoro è proprio l'aspetto evolutivo dello strumento, che ha come scopo intrinseco quello di calare nella realtà i principi che guidano l'azione di ciascun professionista iscritto all'Albo. La comparazione delle varie edizioni del Codice Deontologico nasce, appunto, dall'interrogarsi sui cambiamenti che hanno interessato la Professione e sui mutamenti sociali che hanno influito sulla necessità di aggiornare la cornice deontologica.

Da qui è partito il gruppo di lavoro nel produrre questo elaborato. Con la comparazione si intende agevolare la conoscenza della professione attraverso uno dei suoi strumenti più importanti, ossia quello che, oltre a orientare l'esercizio della professione, viene utilizzato per "presentarsi" all'esterno, farsi conoscere e comprendere. In tal senso si considera di fondamentale importanza l'inserimento dei richiami normativi e di un preambolo che descrive e riconosce valore alla professione dell'Assistente Sociale.

Una prima differenza che si segnala è il cambiamento del titolo stesso del documento, passato dalla prima versione del 1998 "Codice Deontologico degli assistenti sociali" al "Codice Deontologico dell'assistente sociale".

Una comparazione tra le prime versioni del Codice Deontologico (1998/2002/2009) era stata proposta dal CNOAS in un file che era scaricabile a questo link, ora non più attivo: http://www.cnoas.it/download/Codice_comparato.pdf (data:03/07/2011). ASit aveva riproposto la comparazione nel proprio sito. Per facilitarne la lettura, aveva cercato di proporre le differenze tra le varie versioni, evidenziandole nella tabella attraverso *il corsivo* per le parti eliminate dalla versione successiva e **il grassetto** per quelle introdotte e prima non presenti. Questa comparazione era presente nel sito all'interno dell'area dedicata alla professione, pagina: <http://serviziosociale.com/professione/etica-e-deontologia/item/324-codice-deontologico-comparato.html>. In questi anni sono state oltre 20.000 le visualizzazioni della pagina. La tabella è stata successivamente aggiornata in seguito alle modifiche introdotte dal CNOAS a dicembre 2016, che avevano riguardato solamente gli articoli 56 e 64.

La prima versione in pdf del codice comparato, la n. 01/2021 del 11/01/2021 è stata curata per conto dell'associazione ASit Servizio Sociale su Internet da parte di Chiara Biraghi, Barbara Capelli, Silvia Casagrande, Giuseppina Milano, Milena Piazza, Stefania Scardala, Vittorio Zanon; a dicembre 2023 risulta essere stata scaricata più di 1600 volte.

L'aggiornamento alla versione n.02/2023 è a cura di Vittorio Zanon.

Il metodo di lavoro

Nella costruzione della comparazione, l'evidenziazione delle modifiche attraverso la formattazione dei caratteri (*corsivo* e **grassetto**), mantenuta con la versione del 2016, è stata riproposta anche nella analisi del nuovo Codice, per quanto, lo precisiamo da subito, l'impresa si è rivelata complessa e difficoltosa, sia per i molti cambiamenti introdotti, sia per le numerose novità, sia ancora per la rimodulazione dei contenuti già presenti, che sono stati riproposti con altro impianto organizzativo, anche dividendo o riunendo concetti già presenti precedentemente ma raggruppati e sviluppati ora in una nuova riformulazione, anche in seguito al lungo processo che ha portato alla elaborazione del nuovo documento.

Tra le varie versioni è aumentato anche il numero degli articoli (1998 – 55, 2002 – 68, 2009 – 69, 2016 – 69, 2020 – 86). Anche se quantitativamente l'incremento maggiore è avvenuto con la versione più recente (17 articoli in più), una mera valutazione su questo aspetto risulta riduttiva dell'evoluzione che si può apprezzare nella analisi e sulla quale non ci si sofferma in questa sede in quanto già proposta in numerosi altri materiali disponibili gratuitamente online. Tra i tanti approfondimenti si rimanda all'iniziativa delle video interviste che come ASit abbiamo curato assieme all'Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali e alla WebTV degli Assistenti Sociali, ai video curati dal CNOAS per una formazione a distanza deontologica (fruibile agli assistenti sociali ma anche caricata sul canale YouTube del CNOAS) e ad altri materiali e video, sempre in aggiornamento, presenti ai seguenti link:

- Il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale in pillole
<http://serviziosociale.com/professione/etica-e-deontologia/item/901-codice-deontologico-assistente-sociale-in-pillole.html>
- Il nuovo Codice Deontologico dell'Assistente Sociale
<http://serviziosociale.com/professione/etica-e-deontologia/item/883-codice-deontologico-assistente-sociale.html>
- la playlist sulla Deontologia dal canale YouTube di ASit (con più di 30 video prodotti da varie fonti: CNOAS, ASit, CROAS, WebTV Assistenti Sociali, AssistentiSociali.org, Elena Giudice...):
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLURPQnPoQL30Qzxd9c4WVfbbXnEA6Ob5>





Il gruppo di lavoro che si è costituito all'interno della associazione culturale ASit Servizio Sociale su Internet, e che ha operato volontariamente online da fine maggio 2020, ha avviato un confronto interno sull'analisi delle novità apportate nel codice. La complessità del lavoro richiesto è stata evidente fin dalle prime battute, tanto che ci si è interrogati sulla possibilità di mantenere il precedente impianto di comparazione in senso cronologico, dalla versione più vecchia alla più recente. Si è valutato opportuno partire dalla comparazione del nuovo codice deontologico, che è stato suddiviso e assegnato, in base ai titoli della nuova versione, ai membri del gruppo che ne hanno curato la comparazione per la parte di competenza. Una volta ricomposti tutti i titoli comparati, è emerso come vi siano intrecci di concetti e passaggi che ristrutturano l'ordine precedente, ma anche come possano ripetersi alcuni concetti in più parti del codice. È solo dalla tabella di comparazione che procede dal 2020 al 1998 che si è potuto ricostruire la tabella che confronta i codici dal primo del 1998 al più recente.

Nel lavoro che si presenta, si è scelto di tenere entrambe le tabelle create, proponendo prima quella in ordine cronologico decrescente e successivamente quella con l'impostazione originaria che parte dal codice del 1998 per arrivare all'attuale. Se infatti la comparazione cronologica crescente permette di cogliere l'evoluzione di alcuni temi, è da quella che parte dal codice attuale che emergono con più evidenza gli aspetti innovativi e il diverso approccio sottostante.

Nella comparazione dall'ultima versione alla prima diventa complesso, difficile da leggere e talvolta inesatto indicare titoli e capi delle versioni precedenti, per cui non si è sempre riproposta l'indicazione di tutti i titoli e i capi. Nella comparazione dalle precedenti versioni all'ultima capita siano proposti più volte gli stessi articoli e non sempre s'è riusciti a conservare in modo rigoroso la evidenziazione dei cambiamenti tra la versione del 2016 e quella del 2020 proposta attraverso l'uso dei caratteri in **grassetto** e *corsivo*.

Per questa complessità, pur avendo verificato più volte le tabelle, non si esclude che possano presentarsi alcuni refusi e si invita chi li notasse a segnalarli.

Novità introdotte a settembre 2023

A settembre 2023 il CNOAS apporta alcune modifiche al Codice Deontologico, anche per adeguarsi alle novità legislative. Le modifiche riguardano gli articoli 65bis, 71, 82 e 86.

Nel titolo VII relativo alle *responsabilità nell'esercizio della professione* si introduce infatti l'articolo 65bis, specificamente dedicato all'equo compenso.

Nel titolo VIII *responsabilità verso la professione* nell'articolo 71 viene tolto dall'elenco degli obblighi, il punto relativo alla posta elettronica certificata, tema che viene spostato nell'articolo 82 in quanto la mancata comunicazione all'Ordine del proprio domicilio digitale, così come il mancato pagamento della quota associativa per due anni, diviene elemento per la sospensione in via amministrativa dall'esercizio della professione.

L'ultimo articolo del Codice, il numero 86, è stato pertanto aggiornato con gli ulteriori riferimenti alla delibera n.164 del 08/09/2023 che ha apportato le più recenti modifiche. È stato inoltre corretto l'URL del sito del CNOAS, che è passato da www.cnoas.it a www.cnoas.org.

Infine, dal punto di vista grafico, nella versione del pdf scaricabile dal sito istituzionale del CNOAS è stato ovviamente utilizzato il nuovo logo, adottato a giugno 2023.

Per non appesantire l'impaginazione, in considerazione delle limitate modifiche introdotte nel 2023 rispetto la versione del 2020, s'è deciso di non creare un'ulteriore colonna per la comparazione dei testi, ma di lasciarne una unica per le versioni del 2020 e 2023 mettendo in evidenza le modifiche tra le due versioni direttamente all'interno del testo con sottolineature che risaltino i cambiamenti.

Guida alla lettura

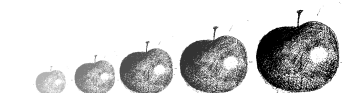
Le versioni comparate sono proposte in due tabelle: una in ordine cronologico decrescente, dal 2020 (2023) al 1998, e l'altra in ordine cronologico crescente, dal 1998 al 2020 (2023).

Ogni colonna presenta il testo di ciascuna versione. Nella versione del 2020, come indicato nel paragrafo precedente, sono presenti le novità introdotte nel 2023 relative agli articoli 65bis, 71, 82 e 86: le aggiunte sono evidenziate nel testo con **una sottolineatura a puntini**, mentre le parti eliminate restano indicate, perché presenti nella versione del 2020, e sono state barrate **in questo modo**.

L'impaginazione della formattazione è ottimizzata per fogli in formato A4. In caso si desideri stampare il documento, si suggerisce di farlo mantenendo l'orientamento orizzontale e di stampare in modalità libretto usando fogli in formato A3.

Questa è un'opera collettiva ma perfettibile: sono quindi gradite segnalazioni di eventuali sviste, errori, osservazioni o imprecisioni, che possono essere trasmesse per email alla nostra associazione all'indirizzo serviziosociale@serviziosociale.com.





Note a margine

In merito all’evoluzione del codice nel tempo, sottolineiamo che, a partire dal 2002, con la modifica dell’articolo 49 del 1998, rinumerato nell’articolo 61, veniva affermato che “il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice”. Di conseguenza verrebbe da ritenere che ogni modifica intervenuta al regolamento disciplinare (e con la riforma dei procedimenti disciplinari sono stati molteplici gli adeguamenti e le modifiche legati all’entrata in vigore del DPR 137/2012) modificasse di fatto il Codice Deontologico stesso e che il codice deontologico (in formato cartaceo o digitale che sia) dovesse essere sempre proposto in un unico documento contenente sia il codice deontologico che il regolamento disciplinare¹. Tuttavia, come già osservato all’interno del contributo elaborato da ASit nel processo di revisione del codice stesso², abbiamo osservato che spesso gli stessi CROAS nei propri siti istituzionali oltre a non presentare un unico file contenente il codice deontologico ed il regolamento disciplinare, frequentemente non riportavano nemmeno le versioni più aggiornate di tali documenti (per approfondimenti e considerazioni nel merito, si rimanda al documento segnalato nel link in nota, in particolare alle pagine 32-40). Con l’aggiornamento del Codice Deontologico del 2020, il regolamento disciplinare non è più parte integrante del Codice Deontologico e quindi la modifica di quest’ultimo non incide direttamente sul codice. Vale tuttavia la pena controllare sempre che il documento fornito sia nella sua versione più aggiornata e vigente, andando a verificare dalla fonte originale.

Si segnala, a tal proposito, che il Codice Deontologico in vigore dal 01/06/2020, approvato dal CNOAS il 21/02/2020 con delibera n.17, è stato successivamente modificato il 23/05/2020 dalla delibera n.71 per correggere un paio di refusi presenti (nella parte introduttiva non era citata la Legge 3 aprile 2001, n.119, “Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali” ed all’articolo 6 non compariva la “solidarietà” tra i principi). Si suggerisce pertanto di verificare che la versione utilizzata (o quella proposta dal sito del CROAS consultato) riporti la correzione dei due refusi appena citati e che all’articolo 86 sia citata la delibera n.71 del 23 maggio 2020. Ovviamente nella più recente versione del 2023 è inserita in questo articolo la delibera n.164 del giorno 8 settembre 2023.

Si segnala infine che nelle tabelle sotto riportate, in riferimento all’articolo 69 del nuovo codice, abbiamo corretto l’elenco puntato che va da “A” a “D”, tenendo come riferimento l’allegato alla delibera 71 del 23/05/2020 del CNOAS, e non da “D” a “G” come nella versione grafica più diffusamente reperibile e che probabilmente per un mero errore di formattazione continua l’elenco puntato dall’articolo precedente.

¹ Alcune versioni del codice deontologico e dei regolamenti disciplinari sono scaricabili da qui: <http://serviziosociale.com/comunicasit/download/viewcategory/10-professione.html>

² ASit (2019) *Pensieri e domande che aiutano a crescere. Il contributo di ASit Forum alla revisione del Codice Deontologico dell'Assistente Sociale* a cura di Federico Basigli, Chiara Biraghi, Maurizio Cartolano, Anna Tonia Gabrieli, Ombretta Okely, Milena Piazza, Alessia Traversa, Yurena Trujillo Pérez, Vittorio Zanon – URL: <http://serviziosociale.com/comunicasit/download/viewdownload/10-professione/289-asit-forum-per-la-revisione-del-codice-deontologico-dellassistente-sociale.html>





Comparazione dal 2020 (2023) al 1998

In questa versione si propone la comparazione in senso cronologico crescente tra la versione del primo Codice Deontologico del 1998 e quella più recente del 2020 (2023).

LEGENDA: *testo abrogato nella versione successiva* - **testo introdotto rispetto la versione precedente** – **testo aggiunto nel 2023** – ~~testo eliminato nel 2023~~

Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Vista la “Dichiarazione universale dei diritti umani” e le seguenti dichiarazioni e convenzioni internazionali; Visti la Definizione internazionale del Servizio Sociale del 2014 e i principi etici approvati dalle organizzazioni internazionali; Visti i Trattati e le Convenzioni dell'Unione Europea; Vista la Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare gli articoli 2, 3, 4, 10, 33 e 41; Vista la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”; Vista la Direttiva Europea 2005/36/CE del 07 settembre 2005 “Normativa Europea sulle professioni regolamentate” recepita con D.Lgs.206 del 06 novembre 2007; Visto l’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n.183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e ss.mm.; Vista la Legge 3 aprile 2001, n.119, “Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali”; Vista la definizione di salute elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali approva il seguente Codice Deontologico, (di seguito anche Codice)				



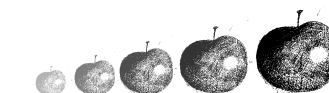


Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Preambolo La professione dell'assistente sociale è fondamentale per garantire i diritti umani e lo sviluppo sociale e, a questo scopo, è normata dallo Stato a tutela della persona e delle comunità; anche per questo, l'assistente sociale è consapevole che la professione è una risorsa da tutelare, che implica doveri e responsabilità. L'assistente sociale, con la propria attività, concorre a realizzare e a tutelare i valori e gli interessi generali, comprendendo e traducendo le esigenze della persona, dei gruppi sociali e delle comunità. La relazione con la persona, anche in presenza di asimmetria informativa, si fonda sulla fiducia e si esprime attraverso un comportamento professionale trasparente e cooperativo, teso a valorizzare tutte le risorse presenti e la capacità di autodeterminazione degli individui. La professione è dinamica e riflessiva; il professionista si impegna con le persone affinché esse possano raggiungere il miglior livello di benessere possibile, tenuto conto dell'evoluzione del concetto di qualità della vita. L'assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto-riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione. Il professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura per poter svolgere al meglio il proprio compito. Con la sua firma dichiara e rivendica la responsabilità intellettuale e tecnica delle proprie valutazioni e di tutti gli atti, gli interventi e i processi che gli competono. Le norme deontologiche sono alla base dell'esistenza stessa delle organizzazioni professionali regolamentate, esse rendono prevedibili e vincolanti i comportamenti dei singoli professionisti, costruendo così l'affidabilità dell'intera categoria professionale e, quindi, la sua credibilità. La credibilità si fonda, inoltre, sulla corretta condotta professionale e si alimenta della capacità dell'assistente sociale di essere all'altezza del ruolo che la società gli affida. Questo Codice definisce i limiti del corretto esercizio professionale e ha lo scopo di orientare i comportamenti professionali degli assistenti sociali verso gli standard di pratica etica più alti possibili. La professione si adopera per affrontare le ambiguità e i dilemmi				

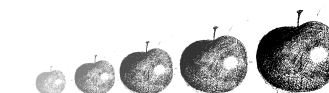




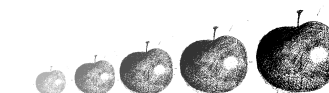
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
connaturati al suo esercizio, anche attraverso pratiche riflessive e processi decisionali orientati a risultati etici. L'assistente sociale, quindi, in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all'evoluzione della dimensione etica della professione. Il Codice valorizza esplicitamente le capacità e le risorse di tutti gli individui e delle comunità con cui l'assistente sociale opera. Riflette l'impulso morale di tutta la professione, che si impegna a perseguire la giustizia sociale e a riconoscere la dignità intrinseca di ogni essere umano. Anche per questa ragione, non sono più utilizzati i termini utente/cliente, riferiti a coloro che si rivolgono all'assistente sociale, entrambi sostituiti dal termine persona, tranne quando siano connessi al rapporto di committenza instaurato con una Società professionale o multi professionale o con un libero professionista. Invece, per pura convenzione, il testo è redatto utilizzando termini declinati al genere maschile che assumiamo ricomprendano anche la corrispondente declinazione al genere femminile. Il Codice considera e accoglie i dilemmi connessi all'evoluzione sociale, economica e giuridica sia locale sia globale. Recepisce le indicazioni internazionali sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e include le differenti forme di esercizio della professione. Il Consiglio Nazionale, insieme all'Osservatorio Deontologico Nazionale, ha elaborato questa versione del Codice anche grazie ad un processo partecipato che ha accolto le sollecitazioni pervenute dagli iscritti e dalle associazioni rappresentative della professione.				
Titolo I Definizioni generali e ambito di applicazione	Titolo I Definizione e potestà disciplinare	Titolo I Definizione e potestà disciplinare	Titolo I Definizione e potestà disciplinare	<i>Premessa</i>
				<i>Questo primo Codice deontologico dell'Ordine professionale degli assistenti sociali, istituito dalla Legge 23 marzo 1993 n.84, nasce dopo oltre cinquanta anni di presenza della professione di assistente sociale in Italia ed è ispirato dalla quotidiana esperienza degli assistenti sociali, dalle loro costanti riflessioni sulle questioni etiche e deontologiche sviluppate nel tempo, dai codici deontologici e dalle tesi, prodotti nel nostro paese e in ambito internazionale, e dalle loro sperimentazioni.</i>



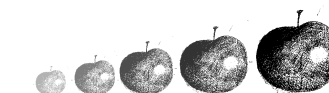
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 1 Il Codice Deontologico è costituito dai principi e dalle regole che l'assistente sociale iscritto all'albo professionale deve conoscere, osservare e contribuire a diffondere.	Art. 1 Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.	Art. 1 Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.	Art. 1 Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.	Il Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.
	Art. 4 Gli assistenti sociali sono tenuti alla conoscenza, comprensione e diffusione del Codice e si impegnano per la sua applicazione nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.	Art. 4 Gli assistenti sociali sono tenuti alla conoscenza, comprensione e diffusione del Codice e si impegnano per la sua applicazione nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.	Art. 4 Gli assistenti sociali sono tenuti alla conoscenza, comprensione e diffusione del Codice e si impegnano per la sua applicazione nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.	Gli assistenti sociali sono <i>impegnati per la sua conoscenza, comprensione e diffusione, nonché nell'aiuto vicendevole per il suo uso</i> nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.
	Art. 2 Il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali specialisti.	Art. 2 Il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali specialisti.	Art. 2 Il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali specialisti.	
Art. 2 La conoscenza e il rispetto del Codice sono vincolanti per l'esercizio della professione in tutte le forme in cui essa è esercitata; la non conoscenza delle norme in esso contenute non esime dalla responsabilità disciplinare.	Art. 3 Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione per obbligo deontologico. La non osservanza comporta l'esercizio della potestà disciplinare.	Art. 3 Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione per obbligo deontologico. La non osservanza comporta l'esercizio della potestà disciplinare.	Art. 3 Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione per obbligo deontologico. La non osservanza comporta l'esercizio della potestà disciplinare.	Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione.
Art. 3 I principi, i valori e le regole contenute nel Codice orientano le scelte di comportamento dei professionisti in tutti gli ambiti, a tutti i livelli di responsabilità attribuita, anche quando gli interventi professionali siano effettuati a distanza, via internet o con qualunque altro dispositivo elettronico o telematico.	Art. 1 Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.	Art. 1 Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.	Art. 1 Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.	Il Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano
Titolo II Principi Generali Della Professione	Titolo II Principi	Titolo II Principi	Titolo II Principi	Titolo I Principi
Art. 4 L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sulla disciplina accademica, sulla pratica, sull'autonomia tecnico-professionale e sull'indipendenza di giudizio. L'assistente sociale non partecipa ad iniziative lesive di queste dimensioni.	Art. 10 L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a rischio.	Art. 10 L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a rischio.	Art. 10 L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti.	Art. 6 L'esercizio della professione si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti
Art. 5 L'assistente sociale fa propri i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Riconosce il valore, la dignità intrinseca e l'unicità di tutte le persone e ne promuove i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali così come previsti nelle disposizioni e nelle Convenzioni internazionali.	Art. 5 La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sull'affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali.	Art. 5 La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sull'affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali.	Art. 5 La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità originarie delle persone: libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.	Art. 1 La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità originarie delle persone <i>di</i> libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.



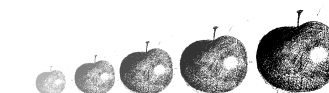
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 6 L'assistente sociale afferma i principi della difesa del bene comune, della giustizia, della solidarietà e dell'equità sociale e , nel promuovere la cultura della sussidiarietà, della prevenzione e della salute, opera affinché le persone creino relazioni di reciprocità all'interno delle comunità alle quali appartengono.	Art. 33 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa primaria.	Art. 33 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa primaria.	Art. 33 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce <i>e sostiene la famiglia</i> quale risorsa primaria.	Art. 24 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti, in particolare riconosce e sostiene la famiglia quale risorsa primaria.
Art. 7 L'assistente sociale riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione.				
Art. 8 L'assistente sociale riconosce la centralità e l'unicità della persona in ogni intervento; considera ogni individuo anche dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, culturale e spirituale, in rapporto al suo contesto di vita e di relazione.	Art. 7 L'assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico culturale che fisico.	Art. 7 L'assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico culturale che fisico.	Art. 7 L'assistente sociale <i>pone la persona al centro di ogni intervento</i> . Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico culturale che fisico.	Art. 3 L'assistente sociale considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico.
Art. 9 L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza fare discriminazioni e riconoscendo le differenze di età, di genere , di stato civile, di orientamento e identità sessuale , di etnia, di cittadinanza , di religione, di condizione sociale e giuridica , di ideologia politica, di funzionamento psichico o fisico, di salute e qualsiasi altra differenza che caratterizzi la persona, i gruppi o le comunità. Consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulla persona in base alle sue caratteristiche o orientamenti e non impone il proprio sistema di valori.	Art. 8 L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone. Art. 9 Nell'esercizio delle proprie funzioni l'assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.	Art. 8 L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone. Art. 9 Nell'esercizio delle proprie funzioni l'assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali , non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.	Art. 8 L'assistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza o <i>caratteristica personale</i> . Art. 9 Nell'esercizio delle <i>sue</i> funzioni l'assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.	Art. 4 L'assistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale. Art. 5 Nell'esercizio delle sue funzioni l'assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti
Art. 10 L'assistente sociale riconosce le famiglie, nelle loro diverse e molteplici forme ed espressioni, nonché i rapporti elettivi di ciascuna persona , come luogo privilegiato di relazioni significative.	Art. 33 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa primaria.	Art. 33 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa primaria.	Art. 33 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce <i>e sostiene la famiglia</i> quale risorsa primaria.	Art. 24 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti, in particolare riconosce e sostiene la famiglia quale risorsa primaria.



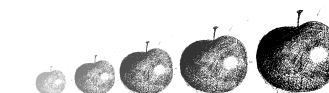
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 11 L'assistente sociale promuove opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della persona , delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle loro diverse aggregazioni sociali; ne valorizza autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità, sostenendole nell'uso delle risorse proprie e della società, per prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio e favorire processi di inclusione .	Art. 6 La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.	Art. 6 La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento , nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.	Art. 6 La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.	Art. 2 La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo. Ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.
Art. 12 L'assistente sociale, nell'esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e di discriminazione.	Art. 35 Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere, contrastando ogni tipo di discriminazione.	Art. 35 Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere, contrastando ogni tipo di discriminazione .	Art. 35 Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.	Art. 26 Nelle diverse forme dell'esercizio professionale l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.
Art. 13 L'assistente sociale concorre alla produzione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente, della sostenibilità ecologica e della sopravvivenza sociale, consapevole delle difficoltà nel rapporto tra l'essere umano e l'ambiente.				
Titolo III Doveri e responsabilità generali dei professionisti				
	Capo II Regole generali di comportamento dell'assistente sociale	Capo II Regole generali di comportamento dell'assistente sociale	Capo II Regole generali di comportamento dell'assistente sociale	Capo II Regole generali di comportamento dell'assistente sociale
Art. 14 I dilemmi etici sono connaturati all'esercizio della professione. L'assistente sociale li individua e li affronta evidenziando i valori ed i principi in contrasto. Le scelte professionali che ne risultano sono la sintesi della valutazione delle norme, del sapere scientifico, dell'esperienza professionale e sono comunque indirizzate al rispetto della libertà, dell'autodeterminazione e a conseguire il minor svantaggio per le persone coinvolte. Il professionista orienta la propria condotta alla massima trasparenza circa le ragioni delle proprie scelte e documenta, motivandolo, il processo decisionale.				



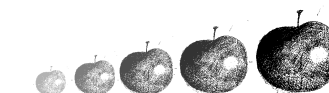
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 15 L'assistente sociale mette a disposizione della persona le proprie conoscenze , competenze, strumenti e abilità professionali, costantemente aggiornati, al fine di conseguire la massima efficacia negli interventi . Intrattiene il rapporto professionale solo fino a quando la situazione lo richieda o le norme di riferimento lo prescrivano.	Art. 18 L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.	Art. 18 L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.	Art. 18 L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.	Art. 12 L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.
Art. 16 L'assistente sociale ricerca la collaborazione di altri colleghi o altri professionisti e percorsi di supervisione professionale ogni volta che lo valuti opportuno .	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sostenendo in particolare i colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale. Si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sostenendo in particolare i colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale . Si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione. L'assistente sociale si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale .	Art. 32 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione <i>reciproci</i> ; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente e del cliente <i>e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi</i> .
Art. 17 L'assistente sociale informa i soggetti coinvolti del proprio mandato professionale e delle sue implicazioni, anche quando l'intervento professionale si svolga in un contesto di controllo o di tutela disposto dall'Autorità Giudiziaria , o in forza dell'adempimento di norme di legge.	Art. 20 L'assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività.	Art. 20 L'assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività .	Art. 20 L'assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in <i>vigore di funzioni di controllo o di tutela</i> , deve informare <i>gli interessati</i> delle implicazioni derivanti da questa specifica funzione nella relazione professionale.	Art. 14 L'assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore di funzioni di controllo o di tutela, deve informare gli interessati delle implicazioni <i>della</i> specifica relazione professionale.
Art. 18 L'assistente sociale afferma e difende la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale da pressioni e condizionamenti di qualunque natura in tutte le proprie azioni e interventi professionali				
Art. 19 L'assistente sociale si adopera affinché l'azione professionale si realizzi in condizioni e in tempi idonei a garantire la dignità, la tutela e i diritti della persona, anche in funzione del livello di responsabilità che egli ricopre. Non accetta condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e i valori del Codice, che siano in contrasto con il mandato sociale e professionale o che possano compromettere la qualità e gli obiettivi degli interventi	Art. 46 L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.	Art. 46 L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.	Art. 46 L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.	Art. 37 L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che <i>potrebbero comportare</i> azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in contrasto con il mandato sociale, che <i>potrebbero</i> compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.
Art. 20 L'assistente sociale riconosce i confini tra vita privata e professionale ed evita commistioni che possano interferire con l'attività professionale o arrecare danno all'immagine della professione. Non intrattiene relazioni di natura sentimentale o sessuale con i destinatari degli interventi cui sia preposto o comunque coinvolto in senso lato.	Art. 22 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali affettive e sessuali.	Art. 22 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali affettive e sessuali.	Art. 22 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.	Art. 16 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.



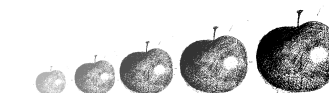
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 21 L'assistente sociale agisce in coerenza con i principi etici e i valori della professione, mantenendo un comportamento consono all'integrità, al prestigio e alla dignità della professione stessa, anche nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e, in particolare, dei social network e dei social media.	Art. 17 L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.	Art. 17 L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.	Art. 17 L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.	<i>Art. 42</i> <i>L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.</i>
Art. 22 L'assistente sociale non usa la propria posizione per ottenere vantaggi personali, anche nella forma di beni materiali; valuta l'opportunità di accettare doni simbolici o di modico valore nell'ambito in cui si svolge l'intervento.	Art. 22 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali affettive e sessuali.	Art. 22 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali affettive e sessuali.	Art. 22 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.	Art. 16 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.
Art. 23 L'esercizio della professione in forma gratuita non è ammesso. Sono fatti salvi casi eccezionali, interventi pro bono chiaramente verificabili e l'esercizio volontario della professione nell'ambito di organizzazioni giuridicamente riconosciute o di tirocini gratuiti svolti sotto la supervisione di un collega.				
Art. 24 L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico , scientifico, culturale, metodologico e tecnologico. A tal fine, contribuisce alla ricerca, alla divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche. Il professionista si adopera, inoltre, affinché si sviluppi la cultura della supervisione professionale.	Art. 54 L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell'Ordine professionale.	Art. 54 L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale , metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell'Ordine professionale.	Art. 54 L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico, metodologico e tecnologico.	Art. 44 L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate <i>all'utente ed al cliente.</i>
Art. 25 La corretta rendicontazione della formazione continua, per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo deontologico per l'assistente sociale.				
TITOLO IV Responsabilità dell'assistente sociale verso la persona	TITOLO III Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente	TITOLO III Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente	TITOLO III Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente	TITOLO II La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente
Capo I – Rispetto dei diritti della persona	Capo I Diritti degli utenti e dei clienti	Capo I Diritti degli utenti e dei clienti	Capo I Diritti degli utenti e dei clienti	Capo I Diritti degli utenti e dei clienti



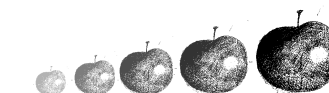
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art.26 L'assistente sociale riconosce la persona come soggetto capace di autodeterminarsi e di agire attivamente; impegna la propria competenza per instaurare una relazione di fiducia e per promuovere le potenzialità, l'autonomia e il diritto della persona ad assumere le proprie scelte e decisioni, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi degli altri.	Art. 11 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione.	Art. 11 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione.	Art. 11 L'assistente sociale deve impegnare la <i>sua</i> competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto.	Art. 7 L'assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, <i>ponendoli in grado di partecipare consapevolmente alle fasi del processo</i> di aiuto.
Art. 27 L'assistente sociale riconosce che la capacità di autodeterminarsi della persona può essere ridotta a causa di condizioni individuali, socio-culturali, ambientali o giuridiche. In queste situazioni, promuove le condizioni per raggiungere il miglior grado di autodeterminazione possibile e, quando ciò non sia realizzabile, si adopera per l'adeguata segnalazione all'Autorità Giudiziaria, affinché siano attivati gli opportuni interventi di protezione e di tutela.				
Art. 28 L'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza , sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità , anche quando esse appaiano consenzienti, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia all'autorità competente previsti dalla legge.	Art. 14 L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all'autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.	Art. 14 L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all'autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.	Art. 14 L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.	Art. 10 L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti o dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve contrastare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.
Art. 29 La natura fiduciaria della relazione con la persona impone all'assistente sociale di agire con la massima trasparenza. Il professionista informa la persona sui suoi diritti e doveri, sugli impegni reciproci, sui programmi e sugli strumenti dell'azione professionale, sulle risorse impiegate o necessarie e sulle conseguenze prevedibili degli interventi tenendo in opportuna considerazione le caratteristiche culturali e le capacità di comprensione e di discernimento dell'interlocutore. Resta fermo il generale obbligo di segretezza in tutti i casi previsti dalla legge.	Art. 12 Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative. Art. 34 L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività e favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazione di svantaggio.	Art. 12 Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative. Art. 34 L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività e favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazione di svantaggio.	Art. 12 Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative. Art. 34 L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività, <i>promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica</i> , favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, <i>anche</i> in situazione di svantaggio.	Art. 8 Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative. Art. 25 L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, anche in situazione di svantaggio.



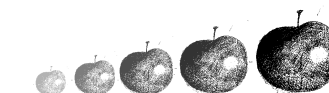
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 30 L'assistente sociale si adopera per condividere con la persona il progetto e gli interventi che, prevedibilmente, saranno necessari nel percorso di aiuto. Il professionista può prescindere dall'acquisizione dell'assenso agli interventi nelle situazioni in cui gli stessi siano indifferibili, quando prevalgano le esigenze di protezione della persona, in forza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e in tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti				
Art. 31 L'assistente sociale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare la persona, informa l'interessato ed attua ogni opportuna azione professionale di riparazione.	Art. 15 L'assistente sociale che nell'esercizio delle proprie funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l'utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l'interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare.	Art. 15 L'assistente sociale che nell'esercizio delle proprie funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l'utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l'interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare.	Art. 15 L'assistente sociale che nell'esercizio delle sue funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l'utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l'interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare.	
Capo II - Riservatezza e segreto professionale	Capo III Riservatezza e segreto professionale	Capo III Riservatezza e segreto professionale	Capo III Riservatezza e segreto professionale	Capo III Riservatezza e segreto professionale
Art. 32 La riservatezza e il segreto professionale costituiscono un diritto primario della persona e un obbligo per il professionista, anche nell'ambito di pubblicazioni scientifiche o di materiali ad uso didattico, nelle ricerche e nella costituzione di banche dati, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Nel lavoro con i gruppi, l'assistente sociale si adopera per impegnare i partecipanti al rispetto della riservatezza.	Art. 23 La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.	Art. 23 La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.	Art. 23 La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.	Art. 17 La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.
	Art. 24 La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.	Art. 24 La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.	Art. 24 La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza <i>in ogni atto professionale</i> le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.	Art. 18 La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
	Art. 25 L'assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti, in qualunque forma prodotta, salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.	Art. 25 L'assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti, in qualunque forma prodotta , salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.	Art.26 L'assistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti . Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.	Art. 19 L'assistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.



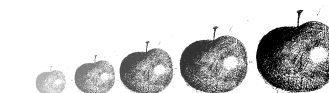
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 33 L'assistente sociale informa la persona sui limiti e le eventuali deroghe al segreto professionale e all'obbligo di riservatezza, in particolare in riferimento alle seguenti fattispecie: a) rischio di grave danno alla persona o a terzi, in particolare minorenni, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali; b) richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minorenne o dell'incapace, nell'esclusivo interesse degli stessi; c) formale espressione di volontà dell'interessato o del suo legale rappresentante, informato delle conseguenze della rivelazione; d) rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale; e) esercizio del proprio diritto di difesa nei procedimenti giudiziari, disciplinari o sanzionatori comunque denominati.	Art. 28 L'assistente sociale ha l'obbligo del segreto professionale su quanto ha conosciuto per ragione della sua professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale, e di non rivelarlo, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali; - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; - autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione; - rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.	Art. 28 L'assistente sociale ha l'obbligo del segreto professionale su quanto ha conosciuto per ragione della sua professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale, e di non rivelarlo, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali; - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; - autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione; - rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.	Art. 27 L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali; - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; - autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione; rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.	Art. 20 L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, <i>mentali</i> o ambientali; - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; - autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione.
	Art. 29 La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.	Art. 29 La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.	Art. 29 La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.	Art. 22 <i>La trasmissione ad altri enti o colleghi di documentazione relativa a utenti o clienti comporta la trasmissione di ufficio del segreto professionale.</i> La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.
Art 34 Il professionista informa coloro con i quali collabora o instaura rapporti di supervisione, o che possono accedere a informazioni riservate, dell'obbligo di riservatezza e del segreto professionale. Richiede il consenso dell'interessato a trasmettere le informazioni che lo riguardano in tutti i casi previsti dalla legge. Nel rapporto con Enti, colleghi ed altri professionisti, l'assistente sociale fornisce unicamente dati e informazioni strettamente indispensabili alla definizione dell'intervento. L'assistente sociale, inoltre, acquisisce il consenso della persona alla presenza di tirocinanti e terzi durante l'intervento.	Art. 16 L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che tirocinanti e terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca.	Art. 16 L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che tirocinanti e terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca.	Art. 16 L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca.	Art. 11 L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso per motivi di studio, formazione, ricerca.
	Art. 26 L'assistente sociale è tenuto a segnalare l'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio a coloro con i quali collabora, con cui instaura rapporti di supervisione didattica o che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate.	Art. 26 L'assistente sociale è tenuto a segnalare l'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio a coloro con i quali collabora, con cui instaura rapporti di supervisione didattica o che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate.	Art. 28 L'assistente sociale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio <i>da parte</i> di coloro con i quali collabora <i>e/o</i> che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate	Art. 21 L'assistente sociale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate.
	Art. 30 L'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento.	Art. 30 L'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento.	Art. 30 L'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento.	



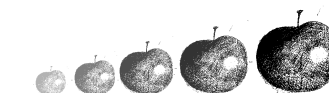
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 35 L'assistente sociale agevola la persona, o i suoi legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che la riguarda, nel rispetto delle norme in materia. Il professionista assicura che siano protette le eventuali informazioni relative a terzi e quelle che potrebbero danneggiare gli interessati. Si adopera, inoltre, affinché l'eventuale accesso di altri soggetti ai documenti amministrativi o professionali rispetti i criteri e le limitazioni prescritte dalla normativa vigente.	Art. 13 L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.	Art. 13 L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.	Art. 13 L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente, e nell'ambito della propria attività professionale deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.	Art. 9 L'assistente sociale deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa.
Art. 36 L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.	Art. 27 L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.	Art. 27 L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.	Art. 25 L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza <i>al giudice</i> e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.	
Art. 37 L'assistente sociale, oltre a ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con la stampa, con gli altri mezzi di diffusione e di comunicazione di massa, e nell'utilizzo dei social network. In ogni caso, assicura l'anonimato dei minorenni e delle persone con ridotte capacità.	Art. 31 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.	Art. 31 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.	Art. 31 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale	Art. 23 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.
Art. 38 Gli obblighi in materia di riservatezza e segreto professionale permangono anche quando l'assistente sociale sia stato cancellato dall'Albo o sospeso dall'esercizio della professione. Tali obblighi si applicano ugualmente alle situazioni nelle quali il rapporto professionale si è concluso, anche a seguito del decesso della persona.	Art. 32 La sospensione dall'esercizio della professione non esime l'assistente sociale dagli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall'Albo.	Art. 32 La sospensione dall'esercizio della professione non esime l'assistente sociale dagli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall'Albo.	Art. 32 La sospensione dall'esercizio della professione non esime l'assistente sociale dagli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall'Albo.	
Titolo V Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società	Titolo IV Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società	Titolo IV Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società	Titolo IV Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società	Titolo III Responsabilità Dell'assistente Sociale Nei Confronti Della Società
	Capo I Partecipazione e promozione del benessere sociale	Capo I Partecipazione e promozione del benessere sociale	Capo I Partecipazione e promozione del benessere sociale	Capo I Partecipazione e promozione del benessere sociale



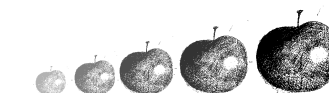
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 39 L'assistente sociale contribuisce a promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali integrate, finalizzate al miglioramento del benessere sociale e della qualità di vita dei membri delle comunità, con particolare riferimento a coloro che sono maggiormente esposti a situazioni di fragilità, vulnerabilità o a rischio di emarginazione, tenuto conto del livello di responsabilità che egli ricopre e in funzione degli effetti che la propria attività può produrre.	Art. 36 L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario, pratiche di mediazione e di integrazione.	Art. 36 L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario, pratiche di mediazione e di integrazione.	Art. 36 L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo ed al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita.	Art. 27 L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi <i>che comportino</i> il miglioramento della loro qualità di vita.
	Art. 37 L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di privazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza.	Art. 37 L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di privazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza.	Art. 37 L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di privazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati.	Art. 28 L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di privazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati.
Art. 40 L'assistente sociale non può prescindere da una approfondita conoscenza della realtà territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto storico e culturale e dei relativi valori. Ricerca la collaborazione dei soggetti attivi in campo sociale, socio-sanitario e sanitario per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera integrata ai bisogni della comunità, orientando il lavoro a pratiche riflessive e sussidiarie.	Art. 35 Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere, contrastando ogni tipo di discriminazione.	Art. 35 Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere, contrastando ogni tipo di discriminazione.	Art. 35 Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.	Art. 26 Nelle diverse forme dell'esercizio professionale l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.
	Art. 38 L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato.	Art. 38 L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato.	Art. 38 L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi <i>del</i> campo sociale, sia privati che pubblici, e <i>ricercare</i> la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata, <i>integrata</i> e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato.	Art. 29 L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi del campo sociale sia privati che pubblici e ricercare la collaborazione per azioni comuni <i>tendenti a rispondere</i> in maniera articolata e differenziata ai bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale.
Art. 41 L'assistente sociale favorisce l'accesso alle risorse, concorre al loro uso responsabile e contribuisce a ridurre lo svantaggio legato alla loro scarsa o mancata conoscenza. Parimenti favorisce la corretta e diffusa informazione sui servizi e sulle prestazioni erogate dal sistema in cui opera e, più in generale, dal sistema di welfare locale, regionale e nazionale, comunque articolato.	Art. 39 L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi e le prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità.	Art. 39 L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi e le prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità.	Art. 39 L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi <i>a favore delle persone per</i> l'accesso e l'uso delle risorse <i>e delle opportunità per tutti.</i>	Art. 30 L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore <i>dei cittadini</i> per l'accesso e l'uso delle risorse e delle opportunità per tutti.



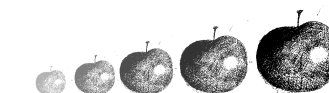
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art.42 L'assistente sociale mette a disposizione delle autorità competenti la propria professionalità per programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi in caso di catastrofi o di maxi-emergenze. Nei diversi ambiti in cui opera, o come volontario adeguatamente formato all'interno delle organizzazioni di Protezione Civile, il professionista contribuisce al supporto di persone e comunità e al ripristino delle condizioni di normalità.	Art. 40 In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.	Art. 40 In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.	Art. 40 In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.	Art. 31 In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.
Titolo VI Responsabilità verso i colleghi ed altri professionisti	Titolo V Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti	Titolo V Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti	Titolo V Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti	Titolo IV La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti di colleghi ed altri professionisti
	Capo I Rapporti con i colleghi ed altri professionisti	Capo I Rapporti con i colleghi ed altri professionisti	Capo I Rapporti con i colleghi ed altri professionisti	Capo I Rapporti con i colleghi ed altri professionisti
Art.43 L'assistente sociale che stabilisce un rapporto di lavoro con colleghi, altri professionisti ed organizzazioni pubbliche o private definisce le proprie responsabilità, così come il proprio ambito professionale, e richiede il rispetto delle norme del Codice. Il rapporto con i colleghi e gli altri professionisti è improntato a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie.	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sostenendo in particolare i colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale. Si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sostenendo in particolare i colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale. Si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione. L'assistente sociale si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.	Art. 32 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione <i>reciproci</i> ; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente e del cliente <i>e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi.</i>
	Art. 42 L'assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, si adopera affinché vengano rispettate le norme etico-deontologiche che ispirano la professione; fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.	Art. 42 L'assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, si adopera affinché vengano rispettate le norme etico-deontologiche che ispirano la professione;fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.	Art. 42 L'assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, <i>chiede il rispetto delle</i> norme etico deontologiche che <i>informano</i> la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.	Art. 33 L'assistente sociale, che <i>stabilisce</i> un rapporto di lavoro <i>a vario titolo</i> con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.
Art. 44 Il professionista non registra né divulga conversazioni con i colleghi senza il loro consenso, ad eccezione delle situazioni disciplinate tra le cause di giustificazione previste dall'ordinamento giuridico. In caso di diffusione di audio/ video conferenze, è necessario il consenso di tutti i partecipanti. Nelle comunicazioni a distanza, l'assistente sociale rende nota agli interlocutori l'eventuale partecipazione di terzi. Gli stessi obblighi si applicano anche alla corrispondenza.				



Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 45 L'assistente sociale sostiene e supporta nello svolgimento della professione i colleghi, in particolare i neo iscritti e coloro che, nell'ambito della propria attività, vedano compromessa la propria autonomia e la possibilità di rispettare le norme deontologiche.	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sostenendo in particolare i colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale. Si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sostenendo in particolare i colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale. Si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione. L'assistente sociale si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.	Art. 32 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione <i>reciproci</i> ; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente e del cliente <i>e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi.</i>
Art. 46 L'assistente sociale si adopera per la corretta allocazione delle responsabilità all'interno del sistema organizzativo in cui opera, per quanto di propria competenza. A questo scopo mette a disposizione ogni informazione ed elemento utile all'esercizio di tale responsabilità da parte di chi ne è titolare.				
Art. 47 L'assistente sociale segnala al Consiglio Territoriale di Disciplina le condizioni soggettive, le omissioni o i comportamenti dei colleghi contrari alle norme deontologiche, all'ordinamento professionale o che configurino forme di oppressione istituzionale.	Art. 43 L'assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.	Art. 43 L'assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.	Art. 43 L'assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.	Art. 34 <i>In caso di grave incompetenza professionale di un collega o altro professionista che possa causare grave pregiudizio all'utente o al cliente, e nell'interesse degli stessi, l'assistente sociale ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.</i>
Art. 48 L'assistente sociale si impegna nella supervisione didattica nei confronti dei tirocinanti, nei limiti dell'organizzazione in cui opera. Il professionista, in questo ambito, agisce per: a) favorire la migliore integrazione del tirocinante nel proprio gruppo di lavoro; b) salvaguardare il tirocinante da situazioni che possano minacciarne la sicurezza; c) rinforzare nel tirocinante la consapevolezza del valore delle norme deontologiche, dell'Ordine e della partecipazione alla vita della comunità professionale; d) stimolare nel tirocinante lo sviluppo del senso critico, impegnandosi a condividere le proprie valutazioni.	Art. 53 L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell'esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici. In relazione alle diverse situazioni, deve impegnarsi nella supervisione didattica e professionale, nella ricerca, nella divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche.	Art. 53 L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell'esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici. In relazione alle diverse situazioni, deve impegnarsi nella supervisione didattica e professionale, nella ricerca, nella divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche.	Art. 53 L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell'esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori, <i>le conoscenze e la metodologia della professione. Deve impegnarsi attraverso la funzione didattica, la ricerca, la</i> divulgazione della propria esperienza a fornire elementi per la definizione di evidenze scientifiche.	Art. 43 L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli dell'esercizio professionale per far conoscere e <i>difendere</i> i valori, le conoscenze e la metodologia della professione. Deve contribuire al loro sviluppo e promozione anche attraverso la funzione didattica, la ricerca e la divulgazione della propria esperienza.
Titolo VII Responsabilità nell'esercizio della professione	Titolo VI Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro	Titolo VI Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro	Titolo VI Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro	Titolo V <i>La</i> responsabilità dell'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro
Capo I - Esercizio della professione in regime subordinato	Capo I L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro	Capo I L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro	Capo I L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro	Capo I L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro



Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 49 L'assistente sociale che esercita la professione in forma subordinata richiede al proprio datore di lavoro il corretto inquadramento giuridico delle proprie funzioni, e condizioni di esercizio della professione che tutelino il segreto professionale e il segreto d'ufficio e garantiscano l'adempimento dell'obbligo formativo.	Art. 44 L'assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo e della sua autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.	Art. 44 L'assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo e della sua autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.	Art. 44 L'assistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni <i>professionali</i> e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.	Art. 35 L'assistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.
	Art. 51 L'assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.	Art. 51 L'assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.	Art. 51 L'assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione <i>permanente</i> e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.	Art. 40 L'assistente sociale deve esigere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.
	Art. 52 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Ha l'obbligo della iscrizione all'Albo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	Art. 52 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Ha l'obbligo della iscrizione all'Albo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	Art. 52 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.	Art. 41 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.
Art. 50 L'assistente sociale contribuisce all'appropriatezza, all'efficacia e all'efficienza, all'economicità, all'equità e alla qualità degli interventi nonché al miglioramento delle politiche e delle procedure della propria organizzazione di lavoro. Contribuisce, in funzione delle proprie attribuzioni e responsabilità, alle azioni di pianificazione e programmazione, anche mettendo a disposizione i dati e le evidenze relative alla propria attività professionale.	Art. 45 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.	Art. 45 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.	Art. 45 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità ed alla qualità degli interventi, <i>contribuendo alle</i> azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.	Art. 36 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia e all'efficienza <i>dei suoi</i> interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.
Art. 51 L'assistente sociale segnala al proprio Ente di appartenenza l'eccessivo carico di lavoro, se sussiste il rischio che risulti compromesso il corretto svolgimento della professione in relazione anche alla tutela e alla salvaguardia dei diritti della persona. La segnalazione, precisa e circostanziata, è resa in forma scritta.	Art. 48 L'assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione l'eccessivo carico di lavoro o evitare nell'esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni quando questi tornino di pregiudizio all'utente o al cliente.	Art. 48 L'assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione l'eccessivo carico di lavoro (...) o evitare nell'esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni quando questi tornino di pregiudizio all'utente o al cliente.	Art. 48 L'assistente sociale deve segnalare alla organizzazione di lavoro o evitare nell'esercizio della libera professione l'eccessivo cumulo di incarichi e di prestazioni quando questo torni di pregiudizio all'utente o al cliente.	
Art. 52 L'assistente sociale è tenuto a segnalare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con puntuale motivazione, le condizioni o le direttive incompatibili con il corretto esercizio della professione, ferma restando la potestà organizzativa generale del datore di lavoro.	Art. 47 L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente.	Art. 47 L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente.	Art. 47 L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci ed in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente.	Art. 38 L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci; <i>deve inoltre segnalare l'eccessivo cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando questo torni di pregiudizio all'utente o al cliente.</i>



Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 53 L'assistente sociale chiede al proprio datore di lavoro , con istanza motivata, di essere sollevato dall'incarico , fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto nel caso in cui l'interesse prevalente della persona lo esiga o quando, per gravi motivi, venga meno la relazione di fiducia o, ancora, qualora sussista un grave rischio per l'incolumità del professionista.	Art. 19 Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse prevalente dell'utente o del cliente lo esiga, o per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità dell'assistente sociale, egli stesso si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. La stessa continuità deve essere garantita anche in caso di sostituzione o di supplenza.	Art. 19 Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse prevalente dell'utente o del cliente lo esiga, o per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità dell'assistente sociale, egli stesso si attiva per trasferire , con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. La stessa continuità deve essere garantita anche in caso di sostituzione o di supplenza.	Art. 19 Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse dell'utente o del cliente lo esiga, l'assistente sociale trasferisce , con consenso informato e con procedimento motivato , il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.	Art. 13 Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti e, se lo ritiene opportuno , trasferisce, con consenso informato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.
Art. 54 Nel rapporto gerarchico tra assistenti sociali, che deve essere improntato al rispetto delle reciproche attribuzioni, si configura anche una responsabilità verso la professione.	Art. 50 Il rapporto gerarchico funzionale tra colleghi risponde a due livelli di responsabilità: verso la professione e verso l'organizzazione e deve essere improntato al rispetto reciproco e delle specifiche funzioni. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.	Art. 50 Il rapporto gerarchico funzionale tra colleghi risponde a due livelli di responsabilità: verso la professione e verso l'organizzazione e deve essere improntato al rispetto reciproco e delle specifiche funzioni. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.	Art. 50 Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.	Art. 39 Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi.
Capo II - Esercizio della professione in ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento				



Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 55 Il professionista che riveste ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento referiti ad altri assistenti sociali, nei limiti delle proprie attribuzioni e dell'organizzazione di lavoro, opera per: a) gestire adeguatamente le risorse umane e i carichi di lavoro, valorizzando i singoli professionisti e rispettando la loro autonomia tecnica e di giudizio, perseguendo il miglioramento delle relazioni organizzative ed evitando qualunque forma di discriminazione; b) valorizzare le funzioni del servizio sociale, concorrendo al mantenimento delle posizioni funzionali e giuridiche attribuite agli assistenti sociali all'interno dell'organizzazione di lavoro; c) favorire le condizioni organizzative per l'applicazione delle norme deontologiche, per la formazione continua e per lo sviluppo di percorsi di supervisione professionale; d) portare all'attenzione di chi ne ha la responsabilità l'esigenza di ambienti di lavoro idonei. In particolare, si adopera affinché l'organizzazione adotti e mantenga misure efficaci per la prevenzione di aggressioni ai danni degli operatori; e) favorire il confronto tra professionisti di aree, enti o istituzioni differenti, al fine di creare i presupposti per sinergie e progetti condivisi; f) favorire le condizioni per identificare sistemi di valutazione della qualità e delle performance equi ed efficaci e promuovendo la cultura dell'apprendimento dagli errori; g) favorire la partecipazione dei portatori di interesse ai processi di valutazione, tutte le volte che è opportuno.	Art. 49 L'assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento è tenuto a rispettare e sostenere l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, a promuovere la loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto fra professionisti. Si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l'immagine del servizio sociale, sia all'interno, che all'esterno dell'organizzazione.	Art. 49 L'assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento è tenuto a rispettare e sostenere l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, a promuovere la loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto fra professionisti. Si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l'immagine del servizio sociale, sia all'interno, che all'esterno dell'organizzazione.	Art. 49 L'assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento rispetta l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, ne promuove la formazione, la cooperazione e la crescita professionale, valorizza esperienze e modelli innovativi di intervento. Il rapporto gerarchico tra colleghi si iscrive all'interno di un rapporto di congruenze tra l'azione del singolo professionista, le politiche e le procedure dell'organizzazione di lavoro, di cui il responsabile gerarchico è espressione.	
Capo III - Esercizio della professione in Società tra professionisti, in Società multi professionale e in regime di libera professione				
Art. 56 La Società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale è iscritta. Il socio che è stato cancellato dal proprio Albo professionale con provvedimento definitivo è escluso dalla società, salvo che non gli sia demandato un ruolo non riconducibile all'esercizio della professione qui disciplinata.				

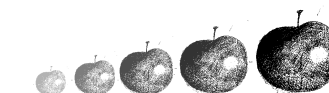


Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 57 La Società risponde per le eventuali violazioni del Codice, e può rispondere solidalmente con il socio che abbia violato il Codice adempiendo a direttive specifiche della Società stessa. Quando la violazione riguarda la Società e una pluralità di soci che rispondono a norme deontologiche differenti, la potestà disciplinare spetta agli organismi di disciplina istituiti presso i rispettivi Consigli dell'Ordine, salvo i casi previsti dalla legge.				
Art. 58 Il committente è informato su eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che possono essere determinate dal professionista e, per quanto riguarda le Società, dai soci professionisti e dai soci finanziatori. Il committente è inoltre informato dell'esistenza delle presenti norme deontologiche e delle eventuali implicazioni circa l'incarico.				
Art. 59 Il professionista si qualifica chiaramente e utilizza i segni distintivi (marchio, ditta, insegna e nomi a dominio) del proprio studio professionale o della Società in modo da renderne perfettamente identificabile la titolarità.				
Art. 60 Il professionista adegua la quantità e la qualità degli incarichi che accetta alle proprie effettive possibilità di intervento e ai mezzi di cui può disporre; per questo motivo declina gli incarichi che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.				
Art. 61 La stipula del contratto avviene in forma scritta; lo stesso è sottoscritto dalle parti e indica gli estremi della polizza assicurativa del professionista.				
Art. 62 Il professionista rifiuta l'incarico e non presta la propria attività quando ritiene che possa concorrere a operazioni illecite o illegittime.				



Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 63 Il professionista si avvale della collaborazione dei dipendenti di Aziende, Istituzioni ed Enti pubblici o privati per svolgere gli incarichi, esclusivamente se coloro con cui collabora sono allo scopo espressamente autorizzati dal proprio datore di lavoro e dopo aver informato il Committente.				
Art. 64 Il professionista che riceve un incarico congiunto concorda con i colleghi la condotta e le prestazioni da svolgere. Segnala al Consiglio Territoriale di Disciplina i comportamenti professionali dei colleghi che ritiene in contrasto con le prescrizioni del Codice.				
Art. 65 La concorrenza si svolge unicamente secondo i principi stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale. Non è ammessa alcuna condotta finalizzata ad acquisire clientela con modi non conformi al prestigio della professione.				
Art. 65 bis <u>Il professionista ha l'obbligo di convenire o di preventivare un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione delle norme in materia. Nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, lo stesso ha l'obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge. La violazione da parte del professionista costituisce illecito disciplinare.</u>				
Art. 66 È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto le attività, le specializzazioni, i titoli posseduti e la struttura del professionista o della Società. La pubblicità deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta e non deve essere denigratoria nei confronti di altri professionisti o degli organi rappresentativi della professione.				
Art. 67 Il professionista deve adoperarsi affinché la riservatezza della documentazione in suo possesso sia comunque protetta anche in caso di cessazione dell'attività.				

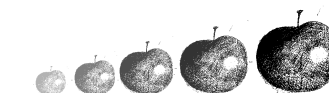




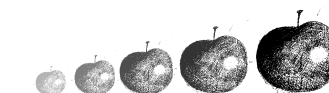
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
	Capo II Onorari	Capo II Onorari	Capo II Onorari	Capo II Onorari
	Art. 57 Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato, vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell'incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.	Art. 57 Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato, vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell'incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.	Art. 57 Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato, vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell'incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.	Art.46 Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento <i>del contratto</i> o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento.
	Art. 58 Nella determinazione degli onorari l'assistente sociale deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.	Art. 58 Nella determinazione degli onorari l'assistente sociale deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.	Art. 58 Nella determinazione degli onorari l'assistente sociale deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali ; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.	Art. 47 L'assistente sociale <i>ha il dovere di</i> attenersi <i>al tariffario stabilito dall'Ordine Nazionale</i> degli Assistenti Sociali, può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.
	Art. 59 L'assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.	Art. 59 L'assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.	Art. 59 L'assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.	
Capo IV - Esercizio della professione nel ruolo di consulente tecnico d'ufficio o di parte				
Art. 68 L'assistente sociale, in qualità di consulente tecnico d'ufficio incaricato dall'Autorità Giudiziaria, a) informa il Giudice circa i rapporti anche pregressi, di lavoro o stretta amicizia, che eventualmente sussistano con le parti in causa, affinché questi possa valutare la loro rilevanza e l'eventuale inconfiribilità dell'incarico; b) esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile; c) segnala al Giudice eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato.	Art. 21 L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio.	Art. 21 L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio.	Art. 21 L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio.	Art. 15 L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza.



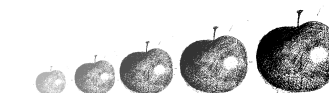
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 69 L'assistente sociale, in qualità di consulente tecnico di parte incaricato da una delle parti nell'ambito di un processo civile, a) verifica preventivamente l'incompatibilità dell'incarico con altri ruoli professionali e non offre la propria prestazione professionale a una parte e, successivamente, alla controparte; b) non si serve dei mezzi di stampa, dei social network, dei social media e di ogni altro tipo di mezzi di comunicazione di massa per un uso strumentale della consulenza; c) non conserva copia di alcun documento contenente dati personali, in nessuna forma, una volta esaurito l'incarico; d) con specifico riferimento ad incarichi inerenti procedimenti che coinvolgono persone di minore età, è tenuto alla tutela del superiore interesse del minore.				
Titolo VIII Responsabilità verso la professione				
Capo I - Rapporto con l'Ordine professionale	Capo IV Rapporti con il Consiglio dell'Ordine	Capo IV Rapporti con il Consiglio dell'Ordine	Capo IV Rapporti con il Consiglio dell'Ordine	Capo IV Rapporti con il Consiglio dell'Ordine
Art.70 È opportuno che l'iscrizione all'Albo del professionista segua il suo domicilio professionale prevalente, al fine di agevolare l'accessibilità alla funzione disciplinare da parte dei cittadini e le funzioni di controllo attribuite all'Ordine, fermo restando quanto disposto in merito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.				



Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 71 L'assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell'Albo. A tal fine, obbligatoriamente: a) richiede il tempestivo trasferimento all'Albo dell'Ordine Regionale competente secondo le norme vigenti; b) adempie al pagamento della quota annuale di iscrizione entro i termini e con le modalità previste; c) si dota di una casella personale di posta elettronica certificata (P.E.C.) e la utilizza per le comunicazioni con l'Ordine; c.) adempie all'obbligo assicurativo come disciplinato dalle norme vigenti; d.) fornisce e aggiorna regolarmente i propri dati, sia quelli previsti dalle normative vigenti, sia tutti quelli che il Consiglio dell'Ordine ritiene necessari per la costruzione, l'aggiornamento e il miglioramento continuo della banca dati dei professionisti, ivi compresa la sezione relativa alla formazione continua.	Art. 64 L'Assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. Deve inoltre fornire i propri dati essenziali aggiornati, compresi quelli previsti dalle normative vigenti, e tutti gli elementi utili alla costruzione della banca dati dei professionisti. Ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative od interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.	Art. 64 L'assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. Deve inoltre fornire i propri dati essenziali aggiornati ed elementi utili alla costruzione della banca dati dei professionisti. Ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.	Art. 64 L'assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. <i>A tal fine</i> ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.	Art. 52 L'assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.
Art. 72 Il professionista si adopera in ogni sede per la promozione, il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi, garantendone l'integrità e il decoro anche nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e in particolare dei social network e dei social media.	Art. 56 L'assistente sociale deve adoperarsi, in ogni sede, per la promozione, il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi. Assume una responsabilità anche di natura deontologica l'assistente sociale che ricopre la carica di componente di un Consiglio Regionale e che, all'interno di quest'ultimo, svolge le funzioni di responsabile del "piano anticorruzione e della trasparenza".	Art. 56 L'assistente sociale deve adoperarsi, in ogni sede, per la promozione, il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.	Art. 56 L'assistente sociale deve adoperarsi per il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.	
Art. 73 L'attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all'Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta alle relative sanzioni. L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.	Art. 52 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Ha l'obbligo della iscrizione all'Albo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 55 L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.	Art. 52 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Ha l'obbligo della iscrizione all'Albo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 55 L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.	Art. 52 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Art. 55 L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.	Art. 41 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Art. 45 L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.



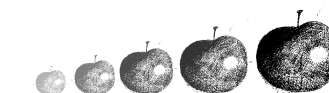
Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
	Art. 60 L'attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all'Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo quanto previsto dai codici civile e penale. E' sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell'iscrizione; dell'infrazione risponde disciplinarmente anche l'assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.	Art. 60 L'attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all'Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo quanto previsto dai codici civile e penale. E' sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell'iscrizione; dell'infrazione risponde disciplinarmente anche l'assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.	Art. 60 L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività professionale. E' sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell'iscrizione; dell'infrazione risponde disciplinarmente anche l'assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.	Art. 48 L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività professionale. E' sanzionabile lo svolgimento di attività in periodo di sospensione <i>dalla stessa;</i> dell'infrazione risponde anche <i>colui</i> che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.
Art. 74 Lo svolgimento dell'attività in periodo di sospensione dall'esercizio professionale si configura come illecito disciplinare. Dell'infrazione risponde anche l'assistente sociale che abbia eventualmente reso possibile l'attività irregolare o che, essendone a conoscenza, non l'abbia segnalata all'Ordine.				
Art. 75 L'assistente sociale segnala all'Ordine le situazioni in cui è compromessa la possibilità di corretto esercizio della professione in relazione alle condizioni organizzative, alle eventuali disposizioni illegittime impartite dal datore di lavoro e agli effetti delle politiche in contrasto con i principi del Codice o con la salvaguardia dei diritti della persona e della propria sicurezza. La segnalazione è resa in modo preciso, circostanziato e in forma scritta.				
Capo II - Assistenti sociali eletti nei Consigli dell'Ordine e nominati nel Consiglio di Disciplina				
Art. 76 L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, Regionale o Interregionale dell'Ordine adempie all'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ad essere parte rappresentata ed attiva nelle politiche regionali e nazionali.	Art. 65 L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, regionale o interregionale dell'Ordine deve adempiere l'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ed essere parte attiva nelle politiche dei servizi.	Art. 65 L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, regionale o interregionale dell'Ordine deve adempiere l'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ed essere parte attiva nelle politiche dei servizi.	Art. 65 L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, regionale o interregionale dell'Ordine deve adempiere l'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ed essere parte attiva nelle politiche dei servizi.	Art. 53 L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine e <i>del Collegio dei Revisori dei Conti</i> deve adempiere l'incarico con impegno costante, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale.
Art. 77 L'assistente sociale impegnato nel Consiglio dell'Ordine Nazionale o degli Ordini Regionali o Interregionali rende conto alla comunità professionale del suo operato.	Art. 66 L'assistente sociale impegnato nel Consiglio dell'Ordine nazionale o degli Ordini regionali o interregionali deve rendere conto agli iscritti dell'operato del suo mandato.	Art. 66 L'assistente sociale impegnato nel Consiglio dell'Ordine nazionale o degli Ordini regionali o interregionali deve rendere conto agli iscritti dell'operato del suo mandato.	Art. 66 L'assistente sociale impegnato nel Consiglio dell'Ordine nazionale o degli Ordini regionali o interregionali deve rendere conto agli iscritti dell'operato del suo mandato.	



Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 78 Rivestire il ruolo di consigliere dell'Ordine Nazionale, Regionale o Interregionale o di consigliere di disciplina costituisce circostanza aggravante nell'eventuale procedimento disciplinare riferito al mancato rispetto dei precetti del Codice, ed in particolare di quelli riferiti ai rapporti con la professione e l'Ordine professionale.	Art. 62 Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio nonché a seguito di denuncia o segnalazioni provenienti dall'autorità giudiziaria o di denuncia o di segnalazioni sottoscritte provenienti da enti o da privati.	Art. 62 Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio nonché a seguito di denuncia o segnalazioni provenienti dall'autorità giudiziaria o di denuncia o di segnalazioni sottoscritte provenienti da enti o da privati.	Art. 62 Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio <i>o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.</i>	Art. 50 Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.
Capo III - Azione disciplinare nei confronti degli iscritti				
Art. 79 L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal Codice e ogni condotta, anche omissiva, non consona al decoro o al corretto esercizio della professione comportano l'esercizio dell'azione disciplinare, nelle modalità definite dalle disposizioni di legge vigenti e normate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con apposito regolamento	Art. 61 L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. Il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice.	Art. 61 L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. Il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice.	Art. 61 L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. Il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice.	Art. 49 L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato <i>dall'Ordine Nazionale. Le sanzioni disciplinari sono comminate da un'apposita Commissione costituita presso l'Ordine, secondo le modalità prescritte dal Regolamento in applicazione dell'art. 17 del DM 615/94.</i>
	Art. 63 Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.	Art. 63 Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.	Art. 63 Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.	Art. 51 Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.
Art. 80 All'iscritto che viola le norme del Codice o che incorre nelle condotte di cui all'articolo precedente, sono comminate, in funzione della gravità del suo comportamento, le seguenti sanzioni: a) ammonizione; b) censura; c) sospensione dall'esercizio della professione; d) radiazione dall'Albo.				



Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 81 La mancata acquisizione dei crediti formativi necessari per l'adempimento dell'obbligo formativo comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza dei Consigli Territoriali di Disciplina in ordine alla valutazione delle eventuali circostanze esimenti. In particolare: a) la carenza di crediti formativi entro il limite massimo del venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della censura; b) la carenza di crediti formativi superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di 0,5 giorni di sospensione per ogni credito formativo mancante, con arrotondamento in eccesso.				
Art. 82 Il mancato pagamento della quota associativa all'Ordine per due annualità consecutive o, comunque, per due annualità nell'arco di un triennio e la carenza o la mancata comunicazione all'Ordine del proprio domicilio digitale, comportano – previa diffida ad adempiere – la sospensione in via amministrativa comporta l'automatica sospensione, in via amministrativa, dall'esercizio della professione fino alla regolarizzazione della posizione dell'iscritto, previa diffida. Della sospensione è data immediata comunicazione al datore di lavoro, se presente, e all'Autorità Giudiziaria quando previsto dalla legge. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.				
Titolo IX Norme finali				
	Capo V Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli assistenti sociali stranieri in Italia	Capo V Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli assistenti sociali stranieri in Italia	Capo V Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli assistenti sociali stranieri in Italia	Capo V Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli stranieri in Italia
Art. 83 L'assistente sociale rispetta le norme deontologiche del Paese in cui esercita, osservando le leggi che regolano l'esercizio della professione all'estero. L'assistente sociale straniero che eserciti in Italia è tenuto al possesso dei requisiti di legge e ha l'obbligo di conoscere ed osservare i precetti contenuti nel presente Codice.	Art. 67 Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui esercita; ove assenti, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di osservanza del presente Codice.	Art. 67 Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui esercita; ove assenti, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di osservanza del presente Codice.	Art. 67 Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui esercita; ove assenti, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di osservanza del presente Codice.	Art. 54 Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto del presente Codice e delle norme deontologiche del paese in cui esercita. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di <i>osservare il</i> presente Codice.



Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998
Art. 84 Il Consiglio Nazionale dell'Ordine si adopera per mantenere rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale, attraverso un confronto costruttivo sui principali aspetti dell'identità professionale e sui temi etici e sociali connaturati all'esercizio della professione . Si adopera, inoltre, per favorire l'interscambio culturale e la mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale.	Art. 68 Il Consiglio nazionale si adopera per mantenere rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale (social work), ponendosi in un confronto costruttivo sui principali aspetti dell'identità della professione e sulle problematiche etiche e sociali. Si adopera, per favorire l'interscambio culturale e la mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale.	Art. 68 Il Consiglio nazionale si adopera per mantenere rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale (social work), ponendosi in un confronto costruttivo sui principali aspetti dell'identità della professione e sulle problematiche etiche e sociali. Si adopera, per favorire l'interscambio culturale e la mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale.		
	Capo VI Aggiornamento del Codice	Capo VI Aggiornamento del Codice	Capo VI Aggiornamento del Codice	Capo VI Aggiornamento del Codice
Art. 85 Il Consiglio Nazionale dell'Ordine provvede alla revisione e all'aggiornamento del Codice anche per il tramite dell'Osservatorio Deontologico Nazionale .	Art. 69 Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.	Art. 69 Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.	Art. 68 Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente.	Art. 55 Il Consiglio Nazionale sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente.
Art. 86 Il presente Codice è approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 21 febbraio 2020 con delibera n. 17, come modificata il 23 maggio 2020 dalla delibera n. 71; abroga e sostituisce quello approvato nella seduta del 17 luglio 2009, così come modificato con delibera n. 180 del 17 dicembre 2016. Il Codice entra in vigore il 01 giugno 2020 ed è pubblicato sul sito www.cnoas.org. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine aggiorna il presente Codice l'8 settembre 2023 con delibera n. 164 con l'aggiunta dell'art. 65 bis e la modifica dell'art. 71 e dell'art. 82.				
	DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI	
	Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.	Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.	Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sul Codice.	



Comparazione dal 1998 al 2020 (2023)

In questa versione si propone la comparazione in senso cronologico crescente tra la versione del primo Codice Deontologico del 1998 e quella più recente del 2020 (2023).

LEGENDA: *testo abrogato nella versione successiva* - **testo introdotto rispetto la versione precedente** – **testo aggiunto nel 2023** – ~~testo eliminato nel 2023~~

Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell’assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell’assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell’assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell’assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
				Vista la “Dichiarazione universale dei diritti umani” e le seguenti dichiarazioni e convenzioni internazionali; Visti la Definizione internazionale del Servizio Sociale del 2014 e i principi etici approvati dalle organizzazioni internazionali; Visti i Trattati e le Convenzioni dell’Unione Europea; Vista la Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare gli articoli 2, 3, 4, 10, 33 e 41; Vista la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; Vista la Direttiva Europea 2005/36/CE del 07 settembre 2005 “Normativa Europea sulle professioni regolamentate” recepita con D.Lgs.206 del 06 novembre 2007; Visto l’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n.183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e ss.mm.; Vista la Legge 3 aprile 2001, n.119, “Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali”; Vista la definizione di salute elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali approva il seguente Codice Deontologico, (di seguito anche Codice)

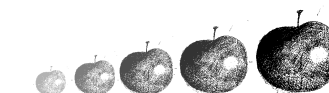




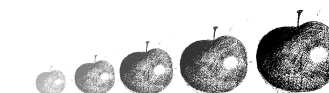
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
				Preambolo
				La professione dell'assistente sociale è fondamentale per garantire i diritti umani e lo sviluppo sociale e, a questo scopo, è normata dallo Stato a tutela della persona e delle comunità; anche per questo, l'assistente sociale è consapevole che la professione è una risorsa da tutelare, che implica doveri e responsabilità. L'assistente sociale, con la propria attività, concorre a realizzare e a tutelare i valori e gli interessi generali, comprendendo e traducendo le esigenze della persona, dei gruppi sociali e delle comunità. La relazione con la persona, anche in presenza di asimmetria informativa, si fonda sulla fiducia e si esprime attraverso un comportamento professionale trasparente e cooperativo, teso a valorizzare tutte le risorse presenti e la capacità di autodeterminazione degli individui. La professione è dinamica e riflessiva; il professionista si impegna con le persone affinché esse possano raggiungere il miglior livello di benessere possibile, tenuto conto dell'evoluzione del concetto di qualità della vita. L'assistente sociale è tenuto a migliorare sistematicamente le proprie conoscenze e capacità attraverso processi di costante dibattito, formazione e auto-riflessione, per garantire il corretto esercizio della professione. Il professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura per poter svolgere al meglio il proprio compito. Con la sua firma dichiara e rivendica la responsabilità intellettuale e tecnica delle proprie valutazioni e di tutti gli atti, gli interventi e i processi che gli competono. Le norme deontologiche sono alla base dell'esistenza stessa delle organizzazioni professionali regolamentate, esse rendono prevedibili e vincolanti i comportamenti dei singoli professionisti, costruendo così l'affidabilità dell'intera categoria professionale e, quindi, la sua credibilità. La credibilità si fonda, inoltre, sulla corretta condotta professionale e si alimenta della capacità dell'assistente sociale di essere all'altezza del ruolo che la società gli affida. Questo Codice definisce i limiti del corretto esercizio professionale e ha lo scopo di orientare i comportamenti professionali degli assistenti sociali verso gli standard di pratica etica più alti possibili. La professione si adopera per affrontare le ambiguità e i dilemmi



Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
				connaturati al suo esercizio, anche attraverso pratiche riflessive e processi decisionali orientati a risultati etici. L'assistente sociale, quindi, in relazione agli sviluppi dei fenomeni sociali e della cultura politica, ha il dovere di aggiornarsi rispetto all'evoluzione della dimensione etica della professione. Il Codice valorizza esplicitamente le capacità e le risorse di tutti gli individui e delle comunità con cui l'assistente sociale opera. Riflette l'impulso morale di tutta la professione, che si impegna a perseguire la giustizia sociale e a riconoscere la dignità intrinseca di ogni essere umano. Anche per questa ragione, non sono più utilizzati i termini utente/cliente, riferiti a coloro che si rivolgono all'assistente sociale, entrambi sostituiti dal termine persona, tranne quando siano connessi al rapporto di committenza instaurato con una Società professionale o multi professionale o con un libero professionista. Invece, per pura convenzione, il testo è redatto utilizzando termini declinati al genere maschile che assumiamo ricomprendano anche la corrispondente declinazione al genere femminile. Il Codice considera e accoglie i dilemmi connessi all'evoluzione sociale, economica e giuridica sia locale sia globale. Recepisce le indicazioni internazionali sull'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e include le differenti forme di esercizio della professione. Il Consiglio Nazionale, insieme all'Osservatorio Deontologico Nazionale, ha elaborato questa versione del Codice anche grazie ad un processo partecipato che ha accolto le sollecitazioni pervenute dagli iscritti e dalle associazioni rappresentative della professione.
<i>Premessa</i>	Titolo I Definizione e potestà disciplinare	Titolo I Definizione e potestà disciplinare	Titolo I Definizione e potestà disciplinare	Titolo I Definizioni generali e ambito di applicazione
<i>Questo primo Codice deontologico dell'Ordine professionale degli assistenti sociali, istituito dalla Legge 23 marzo 1993 n.84, nasce dopo oltre cinquanta anni di presenza della professione di assistente sociale in Italia ed è ispirato dalla quotidiana esperienza degli assistenti sociali, dalle loro costanti riflessioni sulle questioni etiche e deontologiche sviluppate nel tempo, dai codici deontologici e dalle tesi, prodotti nel nostro paese e in ambito internazionale, e dalle loro sperimentazioni.</i>				



Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
Il Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.	Art. 1 Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.	Art. 1 Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.	Art. 1 Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell'esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.	Art. 1 Il Codice Deontologico è costituito dai principi e dalle regole che l'assistente sociale iscritto all'albo professionale deve conoscere, osservare e contribuire a diffondere . Art. 3 I principi, i valori e le regole contenute nel Codice orientano le scelte di comportamento dei professionisti in tutti gli ambiti, a tutti i livelli di responsabilità attribuita, anche quando gli interventi professionali siano effettuati a distanza, via internet o con qualunque altro dispositivo elettronico o telematico .
	Art. 2 Il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali specialisti.	Art. 2 Il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali specialisti.	Art. 2 Il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali specialisti.	
Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione.	Art. 3 Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione per obbligo deontologico. La non osservanza comporta l'esercizio della potestà disciplinare.	Art. 3 Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione per obbligo deontologico. La non osservanza comporta l'esercizio della potestà disciplinare.	Art. 3 Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione per obbligo deontologico. La non osservanza comporta l'esercizio della potestà disciplinare.	Art. 2 La conoscenza e il rispetto del Codice sono vincolanti per l'esercizio della professione in tutte le forme in cui essa è esercitata; la non conoscenza delle norme in esso contenute non esime dalla responsabilità disciplinare.
Gli assistenti sociali sono <i>impegnati per la sua conoscenza, comprensione e diffusione, nonché nell'aiuto vicendevole per il suo uso</i> nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.	Art. 4 Gli assistenti sociali sono tenuti alla conoscenza , comprensione e diffusione del Codice e si impegnano per la sua applicazione nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.	Art. 4 Gli assistenti sociali sono tenuti alla conoscenza, comprensione e diffusione del Codice e si impegnano per la sua applicazione nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.	Art. 4 Gli assistenti sociali sono tenuti alla conoscenza, comprensione e diffusione del Codice e si impegnano per la sua applicazione nelle diverse forme in cui la legge prevede l'esercizio della professione.	Art. 1 Il Codice Deontologico è costituito dai principi e dalle regole che l'assistente sociale iscritto all'albo professionale deve conoscere, osservare e contribuire a diffondere.
Titolo I Principi	Titolo II Principi	Titolo II Principi	Titolo II Principi	Titolo II Principi generali della professione
Art. 1 La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità originarie delle persone <i>di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.</i>	Art. 5 La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità originarie delle persone : libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.	Art. 5 La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sull'affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali.	Art. 5 La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sull'affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali.	Art. 5 L'assistente sociale fa propri i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. Riconosce il valore, la dignità intrinseca e l'unicità di tutte le persone e ne promuove i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e ambientali così come previsti nelle disposizioni e nelle Convenzioni internazionali.
Art. 2 La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo. Ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.	Art. 6 La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.	Art. 6 La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento , nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.	Art. 6 La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.	Art. 11 L'assistente sociale promuove opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della persona , delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle loro diverse aggregazioni sociali; ne valorizza autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità, sostenendole nell'uso delle risorse proprie e della società, per prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio e favorire processi di inclusione.



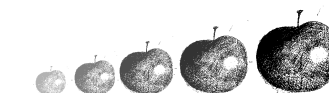
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
Art. 3 L'assistente sociale considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico.	Art. 7 L'assistente sociale <i>pone la persona al centro di ogni intervento</i> . Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico culturale che fisico.	Art. 7 L'assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico culturale che fisico.	Art. 7 L'assistente sociale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico culturale che fisico.	Art. 8 L'assistente sociale riconosce la centralità e l'unicità della persona in ogni intervento; considera ogni individuo anche dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, culturale e spirituale, in rapporto al suo contesto di vita e di relazione.
Art. 4 L'assistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.	Art. 8 L'assistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza o <i>caratteristica personale</i> .	Art. 8 L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone .	Art. 8 L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone.	Art. 9 L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza fare discriminazioni e riconoscendo le differenze di età, di genere , di stato civile, di orientamento e identità sessuale , di etnia, di cittadinanza , di religione, di condizione sociale e giuridica , di ideologia politica, di funzionamento psichico o fisico, di salute e qualsiasi altra differenza che caratterizzi la persona, i gruppi o le comunità . Consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulla persona in base alle sue caratteristiche o orientamenti e non impone il proprio sistema di valori.
Art. 5 Nell'esercizio delle sue funzioni l'assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti	Art. 9 Nell'esercizio delle <i>sue</i> funzioni l'assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.	Art. 9 Nell'esercizio delle proprie funzioni l'assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali , non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.	Art. 9 Nell'esercizio delle proprie funzioni l'assistente sociale, consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.	Art. 9 L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza fare discriminazioni e riconoscendo le differenze di età, di genere, di stato civile, di orientamento e identità sessuale, di etnia, di cittadinanza, di religione, di condizione sociale e giuridica, di ideologia politica, di funzionamento psichico o fisico, di salute e qualsiasi altra differenza che caratterizzi la persona, i gruppi o le comunità. Consapevole delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulla persona in base alle sue caratteristiche o orientamenti e non impone il proprio sistema di valori .
Art. 6 L'esercizio della professione si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti	Art. 10 L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici , sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti.	Art. 10 L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a rischio .	Art. 10 L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull'autonomia tecnico-professionale, sull'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale. L'assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti, qualora la situazione la mettesse a rischio.	Art. 4 L'esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sulla disciplina accademica, sulla pratica , sull'autonomia tecnico-professionale e sull'indipendenza di giudizio. L'assistente sociale non partecipa ad iniziative lesive di queste dimensioni . Art. 7 L'assistente sociale riconosce il ruolo politico e sociale della professione e lo esercita agendo con o per conto della persona e delle comunità, entro i limiti dei principi etici della professione.



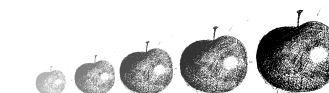
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
				Art. 18 L'assistente sociale afferma e difende la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale da pressioni e condizionamenti di qualunque natura in tutte le proprie azioni e interventi professionali
				Art. 13 L'assistente sociale concorre alla produzione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente, della sostenibilità ecologica e della sopravvivenza sociale, consapevole delle difficoltà nel rapporto tra l'essere umano e l'ambiente.
TITOLO II La responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente	TITOLO III Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente	TITOLO III Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente	TITOLO III Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della persona utente e cliente	TITOLO III Doveri e responsabilità generali dei professionisti
Capo I Diritti degli utenti e dei clienti	Capo I Diritti degli utenti e dei clienti	Capo I Diritti degli utenti e dei clienti	Capo I Diritti degli utenti e dei clienti	



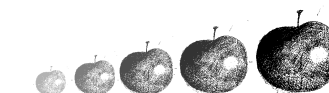
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
Art. 7 L'assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, <i>ponendoli in grado di partecipare consapevolmente alle fasi del processo di aiuto.</i>	Art. 11 L'assistente sociale deve impegnare la <i>sua</i> competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto.	Art. 11 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione.	Art. 11 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione.	Art. 14 I dilemmi etici sono connaturati all'esercizio della professione. L'assistente sociale li individua e li affronta evidenziando i valori ed i principi in contrasto. Le scelte professionali che ne risultano sono la sintesi della valutazione delle norme, del sapere scientifico, dell'esperienza professionale e sono comunque indirizzate al rispetto della libertà, dell'autodeterminazione e a conseguire il minor svantaggio per le persone coinvolte. Il professionista orienta la propria condotta alla massima trasparenza circa le ragioni delle proprie scelte e documenta, motivandolo, il processo decisionale. TITOLO IV Responsabilità dell'assistente sociale verso la persona Capo I - Rispetto dei diritti della persona Art.26 L'assistente sociale riconosce la persona come soggetto capace di autodeterminarsi e di agire attivamente; impegna la propria competenza per instaurare una relazione di fiducia e per promuovere le potenzialità, l'autonomia e il diritto della persona ad assumere le proprie scelte e decisioni, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi degli altri. Art. 27 L'assistente sociale riconosce che la capacità di autodeterminarsi della persona può essere ridotta a causa di condizioni individuali, socio-culturali, ambientali o giuridiche. In queste situazioni, promuove le condizioni per raggiungere il miglior grado di autodeterminazione possibile e, quando ciò non sia realizzabile, si adopera per l'adeguata segnalazione all'Autorità Giudiziaria, affinché siano attivati gli opportuni interventi di protezione e di tutela.



Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
Art. 8 Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.	Art. 12 Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.	Art. 12 Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.	Art. 12 Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.	Art. 29 La natura fiduciaria della relazione con la persona impone all'assistente sociale di agire con la massima trasparenza. Il professionista informa la persona sui suoi diritti e doveri, sugli impegni reciproci, sui programmi e sugli strumenti dell'azione professionale, sulle risorse impiegate o necessarie e sulle conseguenze prevedibili degli interventi tenendo in opportuna considerazione le caratteristiche culturali e le capacità di comprensione e di discernimento dell'interlocutore. Resta fermo il generale obbligo di segretezza in tutti i casi previsti dalla legge. Art. 30 L'assistente sociale si adopera per condividere con la persona il progetto e gli interventi che, prevedibilmente, saranno necessari nel percorso di aiuto. Il professionista può prescindere dall'acquisizione dell'assenso agli interventi nelle situazioni in cui gli stessi siano indifferibili, quando prevalgano le esigenze di protezione della persona, in forza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e in tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti
Art. 9 L'assistente sociale deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa.	Art. 13 L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente, e nell'ambito della propria attività professionale deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.	Art. 13 L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.	Art. 13 L'assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della propria attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti.	Art. 35 L'assistente sociale agevola la persona, o i suoi legali rappresentanti, nell'accesso alla documentazione che la riguarda, nel rispetto delle norme in materia. Il professionista assicura che siano protette le eventuali informazioni relative a terzi e quelle che potrebbero danneggiare gli interessati. Si adopera, inoltre, affinché l'eventuale accesso di altri soggetti ai documenti amministrativi o professionali rispetti i criteri e le limitazioni prescritte dalla normativa vigente.
Art. 10 L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti o dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve contrastare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.	Art. 14 L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.	Art. 14 L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all'autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.	Art. 14 L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all'autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.	Art. 28 L'assistente sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza, sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiono consenzienti, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia all'autorità competente previsti dalla legge.



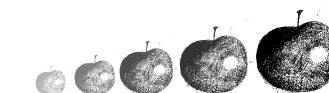
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
	Art. 15 L'assistente sociale che nell'esercizio delle sue funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l'utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l'interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare.	Art. 15 L'assistente sociale che nell'esercizio delle proprie funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l'utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l'interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare.	Art. 15 L'assistente sociale che nell'esercizio delle proprie funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l'utente o il cliente o la sua famiglia deve informarne l'interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare.	Art. 31 L'assistente sociale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare la persona, informa l'interessato ed attua ogni opportuna azione professionale di riparazione.
Art. 11 L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso per motivi di studio, formazione, ricerca.	Art. 16 L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca.	Art. 16 L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che tirocinanti e terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca.	Art. 16 L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che tirocinanti e terzi siano presenti durante l'intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio, formazione, ricerca.	Art 34 Il professionista informa coloro con i quali collabora o instaura rapporti di supervisione, o che possono accedere a informazioni riservate, dell'obbligo di riservatezza e del segreto professionale. Richiede il consenso dell'interessato a trasmettere le informazioni che lo riguardano in tutti i casi previsti dalla legge. Nel rapporto con Enti, colleghi ed altri professionisti, l'assistente sociale fornisce unicamente dati e informazioni strettamente indispensabili alla definizione dell'intervento. L'assistente sociale, inoltre, acquisisce il consenso della persona alla presenza di tirocinanti e terzi durante l'intervento.
				Art. 23 L'esercizio della professione in forma gratuita non è ammesso. Sono fatti salvi casi eccezionali, interventi pro bono chiaramente verificabili e l'esercizio volontario della professione nell'ambito di organizzazioni giuridicamente riconosciute o di tirocini gratuiti svolti sotto la supervisione di un collega.
				Art. 25 La corretta rendicontazione della formazione continua, per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo deontologico per l'assistente sociale.
Capo II Regole generali di comportamento dell'assistente sociale	Capo II Regole generali di comportamento dell'assistente sociale	Capo II Regole generali di comportamento dell'assistente sociale	Capo II Regole generali di comportamento dell'assistente sociale	



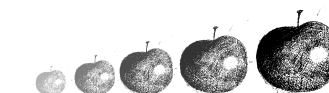
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
	Art. 17 L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.	Art. 17 L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.	Art. 17 L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.	Art. 21 L'assistente sociale agisce in coerenza con i principi etici e i valori della professione, mantenendo un comportamento consono all'integrità, al prestigio e alla dignità della professione stessa, anche nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e, in particolare, dei social network e dei social media. Art. 22 L'assistente sociale non usa la propria posizione per ottenere vantaggi personali, anche nella forma di beni materiali; valuta l'opportunità di accettare doni simbolici o di modico valore nell'ambito in cui si svolge l'intervento.
Art. 12 L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.	Art. 18 L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.	Art. 18 L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.	Art. 18 L'assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.	Art. 15 L'assistente sociale mette a disposizione della persona le proprie conoscenze , competenze, strumenti e abilità professionali, costantemente aggiornati, al fine di conseguire la massima efficacia negli interventi. Intrattiene il rapporto professionale solo fino a quando la situazione lo richieda o le norme di riferimento lo prescrivano.
Art. 13 Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti e, <i>se lo ritiene opportuno</i> , trasferisce, con consenso informato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.	Art. 19 Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse dell'utente o del cliente lo esiga, l'assistente sociale trasferisce , con consenso informato e con procedimento motivato , il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.	Art. 19 Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse prevalente dell'utente o del cliente lo esiga, o per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità dell'assistente sociale, egli stesso si attiva per trasferire , con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. La stessa continuità deve essere garantita anche in caso di sostituzione o di supplenza.	Art. 19 Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse prevalente dell'utente o del cliente lo esiga, o per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità dell'assistente sociale, egli stesso si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. La stessa continuità deve essere garantita anche in caso di sostituzione o di supplenza.	Art. 53 L'assistente sociale chiede al proprio datore di lavoro , con istanza motivata, di essere sollevato dall'incarico , fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto nel caso in cui l'interesse prevalente della persona lo esiga o quando, per gravi motivi, venga meno la relazione di fiducia o, ancora, qualora sussista un grave rischio per l'incolumità del professionista.
Art. 14 L'assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore di funzioni di controllo o di tutela, deve informare gli interessati delle implicazioni <i>della</i> specifica relazione professionale.	Art. 20 L'assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento di norme in <i>vigore di funzioni di controllo o di tutela</i> , deve informare <i>gli interessati</i> delle implicazioni derivanti da questa specifica funzione nella relazione professionale.	Art. 20 L'assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività.	Art. 20 L'assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo dalla magistratura o in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività.	Art. 17 L'assistente sociale informa i soggetti coinvolti del proprio mandato professionale e delle sue implicazioni, anche quando l'intervento professionale si svolga in un contesto di controllo o di tutela disposto dall'Autorità Giudiziaria , o in forza dell'adempimento di norme di legge.



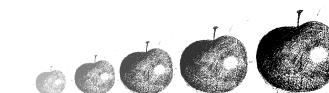
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
Art. 15 L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza.	Art. 21 L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio .	Art. 21 L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio.	Art. 21 L'assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza di giudizio.	Titolo VII Capo IV - Esercizio della professione nel ruolo di consulente tecnico d'ufficio o di parte Art.68 L'assistente sociale, in qualità di consulente tecnico d'ufficio incaricato dall'Autorità Giudiziaria, a) informa il Giudice circa i rapporti anche pregressi, di lavoro o stretta amicizia, che eventualmente sussistano con le parti in causa, affinché questi possa valutare la loro rilevanza e l'eventuale inconferibilità dell'incarico; b) esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile; c) segnala al Giudice eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato. Art. 69 L'assistente sociale, in qualità di consulente tecnico di parte incaricato da una delle parti nell'ambito di un processo civile, a) verifica preventivamente l'incompatibilità dell'incarico con altri ruoli professionali e non offre la propria prestazione professionale a una parte e, successivamente, alla controparte; b) non si serve dei mezzi di stampa, dei social network, dei social media e di ogni altro tipo di mezzi di comunicazione di massa per un uso strumentale della consulenza; c) non conserva copia di alcun documento contenente dati personali, in nessuna forma, una volta esaurito l'incarico; d) con specifico riferimento ad incarichi inerenti procedimenti che coinvolgono persone di minore età, è tenuto alla tutela del superiore interesse del minorenne.



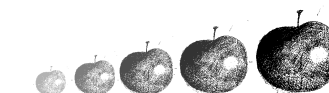
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
Art. 16 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.	Art. 22 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.	Art. 22 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali affettive e sessuali.	Art. 22 Nel rapporto professionale l'assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali affettive e sessuali.	Art. 20 L'assistente sociale riconosce i confini tra vita privata e professionale ed evita commistioni che possano interferire con l'attività professionale o arrecare danno all'immagine della professione. Non intrattiene relazioni di natura sentimentale o sessuale con i destinatari degli interventi cui sia preposto o comunque coinvolto in senso lato. Art. 22 L'assistente sociale non usa la propria posizione per ottenere vantaggi personali, anche nella forma di beni materiali; valuta l'opportunità di accettare doni simbolici o di modico valore nell'ambito in cui si svolge l'intervento.
Capo III Riservatezza e segreto professionale	Capo III Riservatezza e segreto professionale	Capo III Riservatezza e segreto professionale	Capo III Riservatezza e segreto professionale	Titolo IV Capo II - Riservatezza e segreto professionale
Art. 17 La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.	Art. 23 La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.	Art. 23 La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.	Art. 23 La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell'utente e del cliente e dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.	Art. 32 La riservatezza e il segreto professionale costituiscono un diritto primario della persona e un obbligo per il professionista, anche nell'ambito di pubblicazioni scientifiche o di materiali ad uso didattico, nelle ricerche e nella costituzione di banche dati, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Nel lavoro con i gruppi, l'assistente sociale si adopera per impegnare i partecipanti al rispetto della riservatezza.
Art. 18 La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.	Art. 24 La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza <i>in ogni atto professionale</i> le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.	Art. 24 La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.	Art. 24 La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l'assistente sociale a trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l'esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.	Art. 32 La riservatezza e il segreto professionale costituiscono un diritto primario della persona e un obbligo per il professionista, anche nell'ambito di pubblicazioni scientifiche o di materiali ad uso didattico, nelle ricerche e nella costituzione di banche dati, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Nel lavoro con i gruppi, l'assistente sociale si adopera per impegnare i partecipanti al rispetto della riservatezza.
Art. 19 L'assistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.	Art. 26 L'assistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti . Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.	Art. 25 L'assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti, in qualunque forma prodotta , salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.	Art. 25 L'assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti, in qualunque forma prodotta, salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l'identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.	Art. 32 La riservatezza e il segreto professionale costituiscono un diritto primario della persona e un obbligo per il professionista, anche nell'ambito di pubblicazioni scientifiche o di materiali ad uso didattico, nelle ricerche e nella costituzione di banche dati, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Nel lavoro con i gruppi, l'assistente sociale si adopera per impegnare i partecipanti al rispetto della riservatezza.



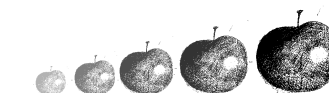
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
Art. 20 L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, <i>mentali</i> o ambientali; - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; - autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione.	Art. 27 L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali; - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; - autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione; rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.	Art. 28 L'assistente sociale ha l'obbligo del segreto professionale su quanto ha conosciuto per ragione della sua professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale, e di non rivelarlo, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali; - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; - autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione; - rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.	Art. 28 L'assistente sociale ha l'obbligo del segreto professionale su quanto ha conosciuto per ragione della sua professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale, e di non rivelarlo, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: - rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali; - richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi; - autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione; - rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale.	Art. 33 L'assistente sociale informa la persona sui limiti e le eventuali deroghe al segreto professionale e all'obbligo di riservatezza, in particolare in riferimento alle seguenti fattispecie: a) rischio di grave danno alla persona o a terzi, in particolare minorenni, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali; b) richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minorenne o dell'incapace, nell'esclusivo interesse degli stessi; c) formale espressione di volontà dell'interessato o del suo legale rappresentante, informato delle conseguenze della rivelazione; d) rischio grave per l'incolumità dell'assistente sociale; e) esercizio del proprio diritto di difesa nei procedimenti giudiziari, disciplinari o sanzionatori comunque denominati.
Art. 21 L'assistente sociale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate.	Art. 28 L'assistente sociale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio <i>da parte di</i> coloro con i quali collabora <i>e/o</i> che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate	Art. 26 L'assistente sociale è tenuto a segnalare l'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio a coloro con i quali collabora, con cui instaura rapporti di supervisione didattica o che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate.	Art. 26 L'assistente sociale è tenuto a segnalare l'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio a coloro con i quali collabora, con cui instaura rapporti di supervisione didattica o che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate.	Art. 34 Il professionista informa coloro con i quali collabora o instaura rapporti di supervisione, o che possono accedere a informazioni riservate, dell'obbligo di riservatezza e del segreto professionale. Richiede il consenso dell'interessato a trasmettere le informazioni che lo riguardano in tutti i casi previsti dalla legge. Nel rapporto con Enti, colleghi ed altri professionisti, l'assistente sociale fornisce unicamente dati e informazioni strettamente indispensabili alla definizione dell'intervento. L'assistente sociale, inoltre, acquisisce il consenso della persona alla presenza di tirocinanti e terzi durante l'intervento.
	Art. 25 L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza <i>al giudice</i> e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.	Art. 27 L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.	Art. 27 L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.	Art. 36 L'assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell'esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge.



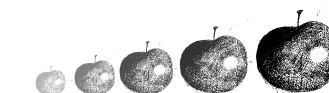
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
Art. 22 <i>La trasmissione ad altri enti o colleghi di documentazione relativa a utenti o clienti comporta la trasmissione di ufficio del segreto professionale.</i> La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.	Art. 29 La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.	Art. 29 La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.	Art. 29 La collaborazione dell'assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.	Art. 32 La riservatezza e il segreto professionale costituiscono un diritto primario della persona e un obbligo per il professionista, anche nell'ambito di pubblicazioni scientifiche o di materiali ad uso didattico, nelle ricerche e nella costituzione di banche dati, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Nel lavoro con i gruppi, l'assistente sociale si adopera per impegnare i partecipanti al rispetto della riservatezza.
	Art. 30 L'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento.	Art. 30 L'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento.	Art. 30 L'assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell'intervento.	Art. 34 Il professionista informa coloro con i quali collabora o instaura rapporti di supervisione, o che possono accedere a informazioni riservate, dell'obbligo di riservatezza e del segreto professionale. Richiede il consenso dell'interessato a trasmettere le informazioni che lo riguardano in tutti i casi previsti dalla legge. Nel rapporto con Enti, colleghi ed altri professionisti, l'assistente sociale fornisce unicamente dati e informazioni strettamente indispensabili alla definizione dell'intervento. L'assistente sociale, inoltre, acquisisce il consenso della persona alla presenza di tirocinanti e terzi durante l'intervento.
Art. 23 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.	Art. 31 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale	Art. 31 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.	Art. 31 Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.	Art. 37 L'assistente sociale, oltre a ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con la stampa, con gli altri mezzi di diffusione e di comunicazione di massa, e nell'utilizzo dei social network. In ogni caso, assicura l'anonimato dei minorenni e delle persone con ridotte capacità.
	Art. 32 La sospensione dall'esercizio della professione non esime l'assistente sociale dagli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall'Albo.	Art. 32 La sospensione dall'esercizio della professione non esime l'assistente sociale dagli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall'Albo.	Art. 32 La sospensione dall'esercizio della professione non esime l'assistente sociale dagli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall'Albo.	Art. 38 Gli obblighi in materia di riservatezza e segreto professionale permangono anche quando l'assistente sociale sia stato cancellato dall'Albo o sospeso dall'esercizio della professione. Tali obblighi si applicano ugualmente alle situazioni nelle quali il rapporto professionale si è concluso, anche a seguito del decesso della persona.
TITOLO III RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ	TITOLO IV RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ	TITOLO IV RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ	TITOLO IV RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ	TITOLO V Responsabilità dell'assistente sociale nei confronti della società
Capo I Partecipazione e promozione del benessere sociale	Capo I Partecipazione e promozione del benessere sociale	Capo I Partecipazione e promozione del benessere sociale	Capo I Partecipazione e promozione del benessere sociale	



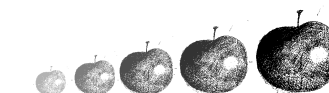
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
Art. 24 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti, in particolare riconosce e sostiene la famiglia quale risorsa primaria.	Art. 33 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce <i>e sostiene la famiglia</i> quale risorsa primaria.	Art. 33 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa primaria.	Art. 33 L'assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene quale risorsa primaria.	Art. 6 L'assistente sociale afferma i principi della difesa del bene comune, della giustizia, della solidarietà e dell'equità sociale e, nel promuovere la cultura della sussidiarietà, della prevenzione e della salute, opera affinché le persone creino relazioni di reciprocità all'interno delle comunità alle quali appartengono. Art. 10 L'assistente sociale riconosce le famiglie, nelle loro diverse e molteplici forme ed espressioni, nonché i rapporti elettivi di ciascuna persona, come luogo privilegiato di relazioni significative.
Art. 25 L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, anche in situazione di svantaggio.	Art. 34 L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività, <i>promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica</i>, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, <i>anche</i> in situazione di svantaggio.	Art. 34 L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività e favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazione di svantaggio.	Art. 34 L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività e favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazione di svantaggio.	Art. 29 La natura fiduciaria della relazione con la persona impone all'assistente sociale di agire con la massima trasparenza. Il professionista informa la persona sui suoi diritti e doveri, sugli impegni reciproci, sui programmi e sugli strumenti dell'azione professionale, sulle risorse impiegate o necessarie e sulle conseguenze prevedibili degli interventi tenendo in opportuna considerazione le caratteristiche culturali e le capacità di comprensione e di discernimento dell'interlocutore. Resta fermo il generale obbligo di segretezza in tutti i casi previsti dalla legge.
Art. 26 Nelle diverse forme dell'esercizio professionale l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.	Art. 35 Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.	Art. 35 Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere, contrastando ogni tipo di discriminazione.	Art. 35 Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere, contrastando ogni tipo di discriminazione.	Art. 12 L'assistente sociale, nell'esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di violenza e di discriminazione. Art. 40 L'assistente sociale non può prescindere da una approfondita conoscenza della realtà territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto storico e culturale e dei relativi valori. Ricerca la collaborazione dei soggetti attivi in campo sociale, socio-sanitario e sanitario per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera integrata ai bisogni della comunità, orientando il lavoro a pratiche riflessive e sussidiarie.



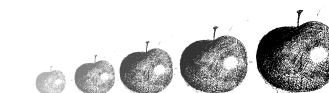
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
Art. 27 L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi <i>che comportino</i> il miglioramento della loro qualità di vita.	Art. 36 L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo ed al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita.	Art. 36 L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario, pratiche di mediazione e di integrazione.	Art. 36 L'assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario, pratiche di mediazione e di integrazione.	Art. 39 L'assistente sociale contribuisce a promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali integrate, finalizzate al miglioramento del benessere sociale e della qualità di vita dei membri delle comunità, con particolare riferimento a coloro che sono maggiormente esposti a situazioni di fragilità, vulnerabilità o a rischio di emarginazione, tenuto conto del livello di responsabilità che egli ricopre e in funzione degli effetti che la propria attività può produrre.
Art. 28 L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di privazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati.	Art. 37 L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di privazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati.	Art. 37 L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di privazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza.	Art. 37 L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di privazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza.	
Art. 29 L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi del campo sociale sia privati che pubblici e ricercare la collaborazione per azioni comuni <i>tendenti a rispondere</i> in maniera articolata e differenziata ai bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale.	Art. 38 L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi <i>del</i> campo sociale, sia privati che pubblici, e <i>ricercare</i> la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata, <i>integrata</i> e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato.	Art. 38 L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato.	Art. 38 L'assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato.	Art. 40 L'assistente sociale non può prescindere da una approfondita conoscenza della realtà territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto storico e culturale e dei relativi valori. Ricerca la collaborazione dei soggetti attivi in campo sociale, socio-sanitario e sanitario per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera integrata ai bisogni della comunità, orientando il lavoro a pratiche riflessive e sussidiarie.
Art. 30 L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore <i>dei cittadini</i> per l'accesso e l'uso delle risorse e delle opportunità per tutti.	Art. 39 L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi <i>a favore delle persone per</i> l'accesso e l'uso delle risorse <i>e delle opportunità per tutti.</i>	Art. 39 L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi e le prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità.	Art. 39 L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi e le prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità.	Art. 41 L'assistente sociale favorisce l'accesso alle risorse, concorre al loro uso responsabile e contribuisce a ridurre lo svantaggio legato alla loro scarsa o mancata conoscenza. Parimenti favorisce la corretta e diffusa informazione sui servizi e sulle prestazioni erogate dal sistema in cui opera e, più in generale, dal sistema di welfare locale, regionale e nazionale, comunque articolato.
Art. 31 In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.	Art. 40 In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.	Art. 40 In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.	Art. 40 In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l'assistente sociale si mette a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.	Art. 42 L'assistente sociale mette a disposizione delle autorità competenti la propria professionalità per programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi in caso di catastrofi o di maxi-emergenze. Nei diversi ambiti in cui opera, o come volontario adeguatamente formato all'interno delle organizzazioni di Protezione Civile, il professionista contribuisce al supporto di persone e comunità e al ripristino delle condizioni di normalità.
TITOLO IV LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI	TITOLO V RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI	TITOLO V RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI	TITOLO V RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI	TITOLO VI Responsabilità verso i colleghi ed altri professionisti



Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
Capo I Rapporti con i colleghi ed altri professionisti	Capo I Rapporti con i colleghi ed altri professionisti	Capo I Rapporti con i colleghi ed altri professionisti	Capo I Rapporti con i colleghi ed altri professionisti	
Art. 32 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione <i>reciproci</i> ; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente e del cliente e <i>promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi</i> .	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione. L'assistente sociale si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sostenendo in particolare i colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale. Si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.	Art. 41 L'assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sostenendo in particolare i colleghi che si trovano all'inizio dell'attività professionale. Si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell'interesse dell'utente, del cliente e della comunità professionale.	Art. 16 L'assistente sociale ricerca la collaborazione di altri colleghi o altri professionisti e percorsi di supervisione professionale ogni volta che lo valuti opportuno. Art.43 L'assistente sociale che stabilisce un rapporto di lavoro con colleghi, altri professionisti ed organizzazioni pubbliche o private definisce le proprie responsabilità, così come il proprio ambito professionale, e richiede il rispetto delle norme del Codice. Il rapporto con i colleghi e gli altri professionisti è improntato a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie. Art. 45 L'assistente sociale sostiene e supporta nello svolgimento della professione i colleghi, in particolare i neo iscritti e coloro che, nell'ambito della propria attività, vedano compromessa la propria autonomia e la possibilità di rispettare le norme deontologiche.
Art. 33 L'assistente sociale, che <i>stabilisce</i> un rapporto di lavoro <i>a vario titolo</i> con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.	Art. 42 L'assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, <i>chiede il rispetto delle</i> norme etico deontologiche che <i>informano</i> la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.	Art. 42 L'assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, si adopera affinché vengano rispettate le norme etico-deontologiche che ispirano la professione;fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.	Art. 42 L'assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, si adopera affinché vengano rispettate le norme etico-deontologiche che ispirano la professione; fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.	Art.43 L'assistente sociale che stabilisce un rapporto di lavoro con colleghi, altri professionisti ed organizzazioni pubbliche o private definisce le proprie responsabilità, così come il proprio ambito professionale, e richiede il rispetto delle norme del Codice. Il rapporto con i colleghi e gli altri professionisti è improntato a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione , nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie.
				Art. 44 Il professionista non registra né divulga conversazioni con i colleghi senza il loro consenso, ad eccezione delle situazioni disciplinate tra le cause di giustificazione previste dall'ordinamento giuridico. In caso di diffusione di audio/video conferenze, è necessario il consenso di tutti i partecipanti. Nelle comunicazioni a distanza, l'assistente sociale rende nota agli interlocutori l'eventuale partecipazione di terzi. Gli stessi obblighi si applicano anche alla corrispondenza.



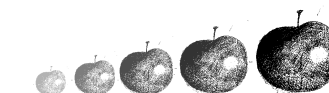
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
Art. 34 <i>In caso di grave incompetenza professionale di un collega o altro professionista che possa causare grave pregiudizio all'utente o al cliente, e nell'interesse degli stessi, l'assistente sociale ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.</i>	Art. 43 L'assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.	Art. 43 L'assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.	Art. 43 L'assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, ha l'obbligo di segnalare la situazione all'Ordine o Collegio professionale competente.	Art. 47 L'assistente sociale segnala al Consiglio Territoriale di Disciplina le condizioni sogettive, le omissioni o i comportamenti dei colleghi contrari alle norme deontologiche, all'ordinamento professionale o che configurino forme di oppressione istituzionale.
TITOLO V LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO	TITOLO VI RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO	TITOLO VI RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO	TITOLO VI RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO	TITOLO VII Responsabilità nell'esercizio della professione
Capo I L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro	Capo I L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro	Capo I L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro	Capo I L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro	Capo I - Esercizio della professione in regime subordinato
Art. 35 L'assistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.	Art. 44 L'assistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni <i>professionali</i> e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.	Art. 44 L'assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo e della sua autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.	Art. 44 L'assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo e della sua autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell'esercizio delle sue funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.	Art. 49 L'assistente sociale che esercita la professione in forma subordinata richiede al proprio datore di lavoro il corretto inquadramento giuridico delle proprie funzioni, e condizioni di esercizio della professione che tutelino il segreto professionale e il segreto d'ufficio e garantiscano l'adempimento dell'obbligo formativo.
Art. 36 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia e all'efficienza <i>dei suoi</i> interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.	Art. 45 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità ed alla qualità degli interventi , <i>contribuendo alle</i> azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.	Art. 45 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.	Art. 45 L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.	Art. 50 L'assistente sociale contribuisce all'appropriatezza , all'efficacia e all'efficienza, all'economicità, all'equità e alla qualità degli interventi nonché al miglioramento delle politiche e delle procedure della propria organizzazione di lavoro. Contribuisce, in funzione delle proprie attribuzioni e responsabilità , alle azioni di pianificazione e programmazione, anche mettendo a disposizione i dati e le evidenze relative alla propria attività professionale. Art.46. L'assistente sociale si adopera per la corretta allocazione delle responsabilità all'interno del sistema organizzativo in cui opera , per quanto di propria competenza. A questo scopo mette a disposizione ogni informazione ed elemento utile all'esercizio di tale responsabilità da parte di chi ne è titolare.



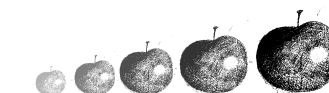
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
Art. 37 L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che <i>potrebbero comportare</i> azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in contrasto con il mandato sociale, che <i>potrebbero</i> compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.	Art. 46 L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.	Art. 46 L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.	Art. 46 L'assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.	Art. 19 L'assistente sociale si adopera affinché l'azione professionale si realizzi in condizioni e in tempi idonei a garantire la dignità, la tutela e i diritti della persona, anche in funzione del livello di responsabilità che egli ricopre. Non accetta condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e i valori del Codice, che siano in contrasto con il mandato sociale e professionale o che possano compromettere la qualità e gli obiettivi degli interventi Art. 52 L'assistente sociale è tenuto a segnalare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con puntuale motivazione, le condizioni o le direttive incompatibili con il corretto esercizio della professione, fermo restando la potestà organizzativa generale del datore di lavoro.
Art. 38 L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci; <i>deve inoltre segnalare l'eccessivo cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando questo torni di pregiudizio all'utente o al cliente.</i>	Art. 47 L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci ed in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente.	Art. 47 L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente.	Art. 47 L'assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente.	Art. 52 L'assistente sociale è tenuto a segnalare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con puntuale motivazione, le condizioni o le direttive incompatibili con il corretto esercizio della professione, ferma restando la potestà organizzativa generale del datore di lavoro.
	Art. 48 L'assistente sociale deve segnalare alla organizzazione di lavoro o evitare nell'esercizio della libera professione l'eccessivo cumulo di incarichi e di prestazioni quando questo torni di pregiudizio all'utente o al cliente.	Art. 48 L'assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione l'eccessivo carico di lavoro (...) o evitare nell'esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni quando questi tornino di pregiudizio all'utente o al cliente.	Art. 48 L'assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione l'eccessivo carico di lavoro o evitare nell'esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni quando questi tornino di pregiudizio all'utente o al cliente.	Art. 51 L'assistente sociale segnala al proprio Ente di appartenenza l'eccessivo carico di lavoro, se sussiste il rischio che risulti compromesso il corretto svolgimento della professione in relazione anche alla tutela e alla salvaguardia dei diritti della persona. La segnalazione, precisa e circostanziata, è resa in forma scritta.



Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
	Art. 49 L'assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento <i>rispetta l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, ne promuove la formazione, la cooperazione e la crescita professionale, valorizza esperienze e modelli innovativi di intervento. Il rapporto gerarchico tra colleghi si iscrive all'interno di un rapporto di congruenze tra l'azione del singolo professionista, le politiche e le procedure dell'organizzazione di lavoro, di cui il responsabile gerarchico è espressione.</i>	Art. 49 L'assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento è tenuto a rispettare e sostenere l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, a promuovere la loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto fra professionisti. Si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l'immagine del servizio sociale, sia all'interno, che all'esterno dell'organizzazione.	Art. 49 L'assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento è tenuto a rispettare e sostenere l'autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, a promuovere la loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto fra professionisti. Si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l'immagine del servizio sociale, sia all'interno, che all'esterno dell'organizzazione.	TITOLO VII Capo II - Esercizio della professione in ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento Art. 55 Il professionista che riveste ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento riferiti ad altri assistenti sociali, nei limiti delle proprie attribuzioni e dell'organizzazione di lavoro, opera per: a) gestire adeguatamente le risorse umane e i carichi di lavoro, valorizzando i singoli professionisti e rispettando la loro autonomia tecnica e di giudizio, perseguendo il miglioramento delle relazioni organizzative ed evitando qualunque forma di discriminazione; b) valorizzare le funzioni del servizio sociale, concorrendo al mantenimento delle posizioni funzionali e giuridiche attribuite agli assistenti sociali all'interno dell'organizzazione di lavoro; c) favorire le condizioni organizzative per l'applicazione delle norme deontologiche, per la formazione continua e per lo sviluppo di percorsi di supervisione professionale; d) portare all'attenzione di chi ne ha la responsabilità l'esigenza di ambienti di lavoro idonei. In particolare, si adopera affinché l'organizzazione adotti e mantenga misure efficaci per la prevenzione di aggressioni ai danni degli operatori; e) favorire il confronto tra professionisti di aree, enti o istituzioni differenti, al fine di creare i presupposti per sinergie e progetti condivisi; f) favorire le condizioni per identificare sistemi di valutazione della qualità e delle performance equi ed efficaci e promuovendo la cultura dell'apprendimento dagli errori; g) favorire la partecipazione dei portatori di interesse ai processi di valutazione, tutte le volte che è opportuno.
Art. 39 Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi.	Art. 50 Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.	Art. 50 Il rapporto gerarchico funzionale tra colleghi risponde a due livelli di responsabilità: verso la professione e verso l'organizzazione e deve essere improntato al rispetto reciproco e delle specifiche funzioni. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.	Art. 50 Il rapporto gerarchico funzionale tra colleghi risponde a due livelli di responsabilità: verso la professione e verso l'organizzazione e deve essere improntato al rispetto reciproco e delle specifiche funzioni. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde ai responsabili dell'organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.	Art. 54 Nel rapporto gerarchico tra assistenti sociali, che deve essere improntato al rispetto delle reciproche attribuzioni, si configura anche una responsabilità verso la professione.



Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
Art. 40 L'assistente sociale deve esigere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.	Art. 51 L'assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione <i>permanente</i> e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.	Art. 51 L'assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.	Art. 51 L'assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.	TITOLO VII Capo I - Esercizio della professione in regime subordinato Art. 49 L'assistente sociale che esercita la professione in forma subordinata richiede al proprio datore di lavoro il corretto inquadramento giuridico delle proprie funzioni, e condizioni di esercizio della professione che tutelino il segreto professionale e il segreto d'ufficio e garantiscano l'adempimento dell'obbligo formativo.
TITOLO VI LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE	TITOLO VII RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE	TITOLO VII RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE	TITOLO VII RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE	TITOLO VII Responsabilità nell'esercizio della professione
Capo I Promozione e tutela della Professione	Capo I Promozione e tutela della professione	Capo I Promozione e tutela della professione	Capo I Promozione e tutela della professione	Capo I - Esercizio della professione in regime subordinato
Art. 41 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.	Art. 52 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.	Art. 52 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Ha l'obbligo della iscrizione all'Albo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	Art. 52 L'assistente sociale può esercitare l'attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Ha l'obbligo della iscrizione all'Albo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	Art. 49 L'assistente sociale che esercita la professione in forma subordinata richiede al proprio datore di lavoro il corretto inquadramento giuridico delle proprie funzioni, e condizioni di esercizio della professione che tutelino il segreto professionale e il segreto d'ufficio e garantiscano l'adempimento dell'obbligo formativo. Art. 73 L'attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all'Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta alle relative sanzioni. L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.
Art. 42 <i>L'assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.</i>				



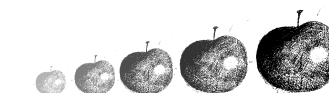
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
Art. 43 L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli dell'esercizio professionale per far conoscere e <i>difendere</i> i valori, le conoscenze e la metodologia della professione. Deve contribuire al loro sviluppo e promozione anche attraverso la funzione didattica, la ricerca e la divulgazione della propria esperienza.	Art. 53 L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell'esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori, <i>le conoscenze e la metodologia della professione. Deve impegnarsi attraverso la funzione didattica, la ricerca, la</i> divulgazione della propria esperienza a fornire elementi per la definizione di evidenze scientifiche.	Art. 53 L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell'esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici. In relazione alle diverse situazioni, deve impegnarsi nella supervisione didattica e professionale, nella ricerca, nella divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche.	Art. 53 L'assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell'esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici. In relazione alle diverse situazioni, deve impegnarsi nella supervisione didattica e professionale, nella ricerca, nella divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche.	Art. 48 L'assistente sociale si impegna nella supervisione didattica nei confronti dei tirocinanti, nei limiti dell'organizzazione in cui opera. Il professionista, in questo ambito, agisce per: a) favorire la migliore integrazione del tirocinante nel proprio gruppo di lavoro; b) salvaguardare il tirocinante da situazioni che possano minacciarne la sicurezza; c) rinforzare nel tirocinante la consapevolezza del valore delle norme deontologiche, dell'Ordine e della partecipazione alla vita della comunità professionale; d) stimolare nel tirocinante lo sviluppo del senso critico, impegnandosi a condividere le proprie valutazioni.
Art. 44 L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate <i>all'utente ed al cliente.</i>	Art. 54 L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico, metodologico e tecnologico.	Art. 54 L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale , metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell'Ordine professionale.	Art. 54 L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell'Ordine professionale.	Art. 24 L'assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico , scientifico, culturale, metodologico e tecnologico. A tal fine, contribuisce alla ricerca, alla divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche. Il professionista si adopera, inoltre, affinché si sviluppino la cultura della supervisione professionale.
Art. 45 L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.	Art. 55 L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.	Art. 55 L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.	Art. 55 L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.	Art. 73 L'attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all'Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta alle relative sanzioni. L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.
	Art. 56 L'assistente sociale deve adoperarsi per il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.	Art. 56 L'assistente sociale deve adoperarsi, in ogni sede, per la promozione , il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.	Art. 56 L'assistente sociale deve adoperarsi, in ogni sede, per la promozione, il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi. Assume una responsabilità anche di natura deontologica l'assistente sociale che ricopre la carica di componente di un Consiglio Regionale e che, all'interno di quest'ultimo, svolge le funzioni di responsabile del "piano anticorruzione e della trasparenza".	Art. 72 Il professionista si adopera in ogni sede per la promozione, il rispetto e la tutela dell'immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi, garantendone l'integrità e il decoro anche nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e in particolare dei social network e dei social media.
				TITOLO VII Responsabilità nell'esercizio della professione



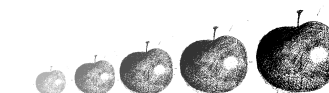
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
				Capo III - Esercizio della professione in Società tra professionisti, in Società multi professionale e in regime di libera professione
				Art. 56 La Società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale è iscritta. Il socio che è stato cancellato dal proprio Albo professionale con provvedimento definitivo è escluso dalla società, salvo che non gli sia demandato un ruolo non riconducibile all'esercizio della professione qui disciplinata.
				Art. 57 La Società risponde per le eventuali violazioni del Codice, e può rispondere solidalmente con il socio che abbia violato il Codice adempiendo a direttive specifiche della Società stessa. Quando la violazione riguarda la Società e una pluralità di soci che rispondono a norme deontologiche differenti, la potestà disciplinare spetta agli organismi di disciplina istituiti presso i rispettivi Consigli dell'Ordine, salvo i casi previsti dalla legge.
				Art. 58 Il committente è informato su eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che possono essere determinate dal professionista e, per quanto riguarda le Società, dai soci professionisti e dai soci finanziatori. Il committente è inoltre informato dell'esistenza delle presenti norme deontologiche e delle eventuali implicazioni circa l'incarico.
				Art. 59 Il professionista si qualifica chiaramente e utilizza i segni distintivi (marchio, ditta, insegna e nomi a dominio) del proprio studio professionale o della Società in modo da renderne perfettamente identificabile la titolarità.
				Art. 60 Il professionista adegua la quantità e la qualità degli incarichi che accetta alle proprie effettive possibilità di intervento e ai mezzi di cui può disporre; per questo motivo declina gli incarichi che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
				Art. 61 La stipula del contratto avviene in forma scritta; lo stesso è sottoscritto dalle parti e indica gli estremi della polizza assicurativa del professionista.



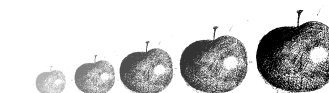
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
				Art. 62 Il professionista rifiuta l'incarico e non presta la propria attività quando ritiene che possa concorrere a operazioni illecite o illegittime.
				Art. 63 Il professionista si avvale della collaborazione dei dipendenti di Aziende, Istituzioni ed Enti pubblici o privati per svolgere gli incarichi, esclusivamente se coloro con cui collabora sono allo scopo espressamente autorizzati dal proprio datore di lavoro e dopo aver informato il Committente.
				Art. 64 Il professionista che riceve un incarico congiunto concorda con i colleghi la condotta e le prestazioni da svolgere. Segnala al Consiglio Territoriale di Disciplina i comportamenti professionali dei colleghi che ritiene in contrasto con le prescrizioni del Codice.
				Art. 65 La concorrenza si svolge unicamente secondo i principi stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale. Non è ammessa alcuna condotta finalizzata ad acquisire clientela con modi non conformi al prestigio della professione.
				Art. 66 È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto le attività, le specializzazioni, i titoli posseduti e la struttura del professionista o della Società. La pubblicità deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta e non deve essere denigratoria nei confronti di altri professionisti o degli organi rappresentativi della professione.
				Art. 65 bis <u>Il professionista ha l'obbligo di convenire o di preventivare un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione delle norme in materia. Nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, lo stesso ha l'obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge. La violazione da parte del professionista costituisce illecito disciplinare.</u>



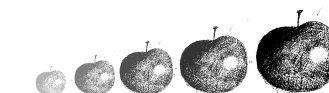
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come <u>aggiornato il 08/09/2023</u>
				Art. 67 Il professionista deve adoperarsi affinché la riservatezza della documentazione in suo possesso sia comunque protetta anche in caso di cessazione dell'attività.
Capo II Onorari	Capo II Onorari	Capo II Onorari	Capo II Onorari	
Art. 46 Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento <i>del contratto</i> o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento.	Art. 57 Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato, vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell'incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.	Art. 57 Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato, vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell'incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.	Art. 57 Nel rispetto delle leggi che regolano l'esercizio professionale privato, vale il principio generale dell'intesa sull'onorario fra l'assistente sociale ed il cliente. L'assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell'incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.	
Art. 47 L'assistente sociale <i>ha il dovere di</i> attenersi <i>al tariffario stabilito dall'Ordine Nazionale</i> degli Assistenti Sociali, può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.	Art. 58 Nella determinazione degli onorari l'assistente sociale deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.	Art. 58 Nella determinazione degli onorari l'assistente sociale deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.	Art. 58 Nella determinazione degli onorari l'assistente sociale deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.	
	Art. 59 L'assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.	Art. 59 L'assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.	Art. 59 L'assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.	
Capo III Sanzioni	Capo III Sanzioni	Capo III Sanzioni	Capo III Sanzioni	
Art. 48 L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività professionale. E' sanzionabile lo svolgimento di attività in periodo di sospensione <i>dalla stessa</i> ; dell'infrazione risponde anche <i>colui</i> che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.	Art. 60 L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività professionale. E' sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell'iscrizione ; dell'infrazione risponde disciplinarmente anche l'assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.	Art. 60 L'attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all'Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo quanto previsto dai codici civile e penale. E' sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell'iscrizione; dell'infrazione risponde disciplinarmente anche l'assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.	Art. 60 L'attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all'Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo quanto previsto dai codici civile e penale. E' sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell'iscrizione; dell'infrazione risponde disciplinarmente anche l'assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.	Art. 73 L'attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all'Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta alle relative sanzioni. L'assistente sociale deve segnalare per iscritto all'Ordine l'esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza. Art. 74 Lo svolgimento dell'attività in periodo di sospensione dall'esercizio professionale si configura come illecito disciplinare. Dell'infrazione risponde anche l'assistente sociale che abbia eventualmente reso possibile l'attività irregolare o che, essendone a conoscenza, non l'abbia segnalata all'Ordine.



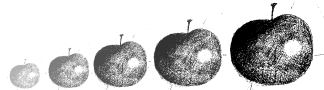
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
Art. 49 L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato <i>dall'Ordine Nazionale</i>. <i>Le sanzioni disciplinari sono comminate da un'apposita Commissione costituita presso l'Ordine, secondo le modalità prescritte dal Regolamento in applicazione dell'art. 17 del DM 615/94.</i>	Art. 61 L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. Il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice.	Art. 61 L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. Il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice.	Art. 61 L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. Il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice.	TITOLO VIII Capo III - Azione disciplinare nei confronti degli iscritti Art. 79 L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal Codice e ogni condotta, anche omissiva, non consona al decoro o al corretto esercizio della professione comportano l'esercizio dell'azione disciplinare, nelle modalità definite dalle disposizioni di legge vigenti e normate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con apposito regolamento Art. 80 All'iscritto che viola le norme del Codice o che incorre nelle condotte di cui all'articolo precedente, sono comminate, in funzione della gravità del suo comportamento, le seguenti sanzioni: a) ammonizione; b) censura; c) sospensione dall'esercizio della professione; d) radiazione dall'Albo.
Art. 50 Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.	Art. 62 Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio <i>o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.</i>	Art. 62 Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio nonché a seguito di denuncia o segnalazioni provenienti dall'autorità giudiziaria o di denuncia o di segnalazioni sottoscritte provenienti da enti o da privati.	Art. 62 Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio nonché a seguito di denuncia o segnalazioni provenienti dall'autorità giudiziaria o di denuncia o di segnalazioni sottoscritte provenienti da enti o da privati.	Art. 78 Rivestire il ruolo di consigliere dell'Ordine Nazionale, Regionale o Interregionale o di consigliere di disciplina costituisce circostanza aggravante nell'eventuale procedimento disciplinare riferito al mancato rispetto dei precetti del Codice, ed in particolare di quelli riferiti ai rapporti con la professione e l'Ordine professionale.
Art. 51 Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.	Art. 63 Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.	Art. 63 Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.	Art. 63 Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.	
Capo IV Rapporti con il Consiglio dell'Ordine	Capo IV Rapporti con il Consiglio dell'Ordine	Capo IV Rapporti con il Consiglio dell'Ordine	Capo IV Rapporti con il Consiglio dell'Ordine	Capo I - Rapporto con l'Ordine professionale
				Art.70 È opportuno che l'iscrizione all'Albo del professionista segua il suo domicilio professionale prevalente, al fine di agevolare l'accessibilità alla funzione disciplinare da parte dei cittadini e le funzioni di controllo attribuite all'Ordine, fermo restando quanto disposto in merito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.



Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
Art. 52 L'assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.	Art. 64 L'assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. <i>A tal fine</i> ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.	Art. 64 L'assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. Deve inoltre fornire i propri dati essenziali aggiornati ed elementi utili alla costruzione della banca dati dei professionisti. Ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.	Art. 64 L'Assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità istituzionali. Deve inoltre fornire i propri dati essenziali aggiornati, compresi quelli previsti dalle normative vigenti, e tutti gli elementi utili alla costruzione della banca dati dei professionisti. Ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all'esercizio professionale che richiedano iniziative od interventi dell'Organo, anche diretti alla sua personale tutela.	Art. 71 L'assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell'Albo. A tal fine, obbligatoriamente: a) richiede il tempestivo trasferimento all'Albo dell'Ordine Regionale competente secondo le norme vigenti; b) adempie al pagamento della quota annuale di iscrizione entro i termini e con le modalità previste; c) si dota di una casella personale di posta elettronica certificata (P.E.C.) e la utilizza per le comunicazioni con l'Ordine; d) adempie all'obbligo assicurativo come disciplinato dalle norme vigenti; d) fornisce e aggiorna regolarmente i propri dati, sia quelli previsti dalle normative vigenti, sia tutti quelli che il Consiglio dell'Ordine ritiene necessari per la costruzione, l'aggiornamento e il miglioramento continuo della banca dati dei professionisti, ivi compresa la sezione relativa alla formazione continua. Art. 75 L'assistente sociale segnala all'Ordine le situazioni in cui è compromessa la possibilità di corretto esercizio della professione in relazione alle condizioni organizzative, alle eventuali disposizioni illegittime impartite dal datore di lavoro e agli effetti delle politiche in contrasto con i principi del Codice o con la salvaguardia dei diritti della persona e della propria sicurezza. La segnalazione è resa in modo preciso, circostanziato e in forma scritta.
Art. 53 L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine <i>e del Collegio dei Revisori dei Conti</i> deve adempiere l'incarico con impegno costante, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale.	Art. 65 L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, regionale o interregionale dell'Ordine deve adempiere l'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ed essere parte attiva nelle politiche dei servizi.	Art. 65 L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, regionale o interregionale dell'Ordine deve adempiere l'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ed essere parte attiva nelle politiche dei servizi.	Art. 65 L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, regionale o interregionale dell'Ordine deve adempiere l'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ed essere parte attiva nelle politiche dei servizi.	TITOLO VIII Capo II - Assistenti sociali eletti nei Consigli dell'Ordine e nominati nel Consiglio di Disciplina Art. 76 L'assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, Regionale o Interregionale dell'Ordine adempie all'incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell'interesse della comunità professionale ad essere parte rappresentata ed attiva nelle politiche regionali e nazionali.
	Art. 66 L'assistente sociale impegnato nel Consiglio dell'Ordine nazionale o degli Ordini regionali o interregionali deve rendere conto agli iscritti dell'operato del suo mandato.	Art. 66 L'assistente sociale impegnato nel Consiglio dell'Ordine nazionale o degli Ordini regionali o interregionali deve rendere conto agli iscritti dell'operato del suo mandato.	Art. 66 L'assistente sociale impegnato nel Consiglio dell'Ordine nazionale o degli Ordini regionali o interregionali deve rendere conto agli iscritti dell'operato del suo mandato.	Art. 77 L'assistente sociale impegnato nel Consiglio dell'Ordine Nazionale o degli Ordini Regionali o Interregionali rende conto alla comunità professionale del suo operato.

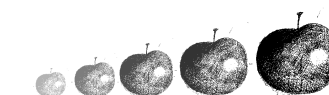


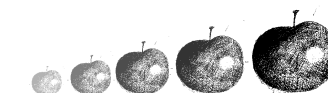
Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
Capo V Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli stranieri in Italia	Capo V Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli assistenti sociali stranieri in Italia	Capo V Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli assistenti sociali stranieri in Italia	Capo V Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli assistenti sociali stranieri in Italia	
Art. 54 Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto del presente Codice e delle norme deontologiche del paese in cui esercita. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di <i>osservare il</i> presente Codice.	Art. 67 Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui esercita; ove assenti, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di osservanza del presente Codice.	Art. 67 Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui esercita; ove assenti, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di osservanza del presente Codice.	Art. 67 Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all'estero, l'assistente sociale è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui esercita; ove assenti, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice. L'assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all'obbligo di osservanza del presente Codice.	TITOLO IX Norme finali Art. 83 L'assistente sociale rispetta le norme deontologiche del Paese in cui esercita, osservando le leggi che regolano l'esercizio della professione all'estero. L'assistente sociale straniero che eserciti in Italia è tenuto al possesso dei requisiti di legge e ha l'obbligo di conoscere ed osservare i precetti contenuti nel presente Codice.
		Art. 68 Il Consiglio nazionale si adopera per mantenere rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale (social work), ponendosi in un confronto costruttivo sui principali aspetti dell'identità della professione e sulle problematiche etiche e sociali. Si adopera, per favorire l'interscambio culturale e la mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale.	Art. 68 Il Consiglio nazionale si adopera per mantenere rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale (social work), ponendosi in un confronto costruttivo sui principali aspetti dell'identità della professione e sulle problematiche etiche e sociali. Si adopera, per favorire l'interscambio culturale e la mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale.	Art. 84 Il Consiglio Nazionale dell'Ordine si adopera per mantenere rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale, attraverso un confronto costruttivo sui principali aspetti dell'identità professionale e sui temi etici e sociali connaturati all'esercizio della professione . Si adopera, inoltre, per favorire l'interscambio culturale e la mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale.
Capo VI Aggiornamento del Codice	Capo VI Aggiornamento del Codice	Capo VI Aggiornamento del Codice	Capo VI Aggiornamento del Codice	
Art. 55 Il Consiglio Nazionale sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente.	Art. 68 Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente.	Art. 69 Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.	Art. 69 Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall'applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l'Osservatorio nazionale permanente, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.	Art. 85 Il Consiglio Nazionale dell'Ordine provvede alla revisione e all'aggiornamento del Codice anche per il tramite dell'Osservatorio Deontologico Nazionale.
	DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI	
	Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento <i>sul Codice</i>.	Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.	Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi iscritti all'Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice e sua applicazione.	
				TITOLO VIII Responsabilità verso la professione



Codice Deontologico degli assistenti sociali 18 aprile 1998	Codice Deontologico dell'assistente sociale 6 aprile 2002	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 luglio 2009	Codice Deontologico dell'assistente sociale 17 dicembre 2016	Codice Deontologico dell'assistente sociale del 01/06/2020 come aggiornato il 08/09/2023
				Capo III - Azione disciplinare nei confronti degli iscritti Art. 81 La mancata acquisizione dei crediti formativi necessari per l'adempimento dell'obbligo formativo comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza dei Consigli Territoriali di Disciplina in ordine alla valutazione delle eventuali circostanze esimenti. In particolare: a) la carenza di crediti formativi entro il limite massimo del venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della censura; b) la carenza di crediti formativi superiore al venti per cento comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di 0,5 giorni di sospensione per ogni credito formativo mancante, con arrotondamento in eccesso.
				Art. 82 Il mancato pagamento della quota associativa all'Ordine per due annualità consecutive o, comunque, per due annualità nell'arco di un triennio e la carenza o la mancata comunicazione all'Ordine del proprio domicilio digitale, comportano – previa diffida ad adempiere – la sospensione in via amministrativa comporta l'automatica sospensione, in via amministrativa, dall'esercizio della professione fino alla regolarizzazione della posizione dell'iscritto, previa diffida. Della sospensione è data immediata comunicazione al datore di lavoro, se presente, e all'Autorità Giudiziaria quando previsto dalla legge. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.
				Art. 86 Il presente Codice è approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine il 21 febbraio 2020 con delibera n. 17, come modificata il 23 maggio 2020 dalla delibera n. 71; abroga e sostituisce quello approvato nella seduta del 17 luglio 2009, così come modificato con delibera n. 180 del 17 dicembre 2016. Il Codice entra in vigore il 01 giugno 2020 ed è pubblicato sul sito www.cnoas.org . Il Consiglio Nazionale dell'Ordine aggiorna il presente Codice l'8 settembre 2023 con delibera n. 164 con l'aggiunta dell'art. 65.bis e la modifica dell'art. 71 e dell'art. 82.







Disclaimer

Il presente materiale è messo a disposizione gratuitamente grazie al gruppo di lavoro che si è creato all'interno dell'associazione ASit Servizio Sociale su Internet. È migliorabile, ma non avrebbe avuto vita né questa forma senza il lavoro collettivo, il confronto, lo scambio di opinioni, idee, osservazioni reciproche, i suggerimenti ed anche il piacere di stare e crescere assieme come professionisti.

Se non conosci ancora ASit, scoprici a partire dai materiali e dalle proposte che puoi trovare nel nostro sito e nei nostri social. E pensa a come poter partecipare attivamente al rafforzamento della comunità professionale.

Licenza d'utilizzo



Il presente materiale è rilasciato con licenza Creative Commons 4.0 Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0).

Tu sei libero di:

- **Condividere** — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato
- **Modificare** — remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere

Alle seguenti condizioni:

- **Attribuzione** — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale.
- **Non Commerciale** — Non puoi utilizzare il materiale per scopi commerciali.
- **Stessa Licenza** — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza del materiale originario.
- **Divieto di restrizioni aggiuntive** — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.

Maggiori approfondimenti qui:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Conosci ASit?

Visita il nostro sito e iscriviti gratuitamente ai nostri spazi comunicativi professionali:

- la **mailing list ASit Forum** <http://serviziosociale.com/iscrizione-asit-forum/>
- il **gruppo** su Facebook <https://www.facebook.com/groups/asit.fb/>
- iscriviti al nostro **canale YouTube**:
<https://www.youtube.com/channel/UCOg-DKzdnhuGPVqYpugZYDQ>
- metti “Mi Piace” alla nostra **Pagina Facebook**:
<https://www.facebook.com/ASitServizioSocialeSuInternet/>

Se hai del materiale che ritieni utile inviare o fare altre segnalazioni, puoi contribuire all'arricchimento dei nostri spazi. Scrivici a serviziosociale@serviziosociale.com!

Considera inoltre la possibilità di sostenere e partecipare attivamente alle iniziative di ASit [iscrivendoti alla nostra associazione culturale](http://www.serviziosociale.com/associazione-asit/aderisci-ad-asit.html) per contribuire alle attività in corso: <http://www.serviziosociale.com/associazione-asit/aderisci-ad-asit.html>

Qui il modulo associativo: www.bit.ly/ASitSoci



RISPETTA L'AMBIENTE:

se hai bisogno di stampare il documento,
fallo fronte retro o in modalità libretto